

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

280^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1994

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente GRANELLI,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema»:	
DISEGNI DI LEGGE		NOCCHI (PDS), relatore	Pag. 4 e passim
Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1773-B, 1723-B e 1838:		MINUCCI Daria (PPI-DC), relatore	7 e passim
PRESIDENTE	3	LOPEZ (Rifond. Com.)	7, 45
Discussione:		* RESTA (MSI-DN)	9, 49
«Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema» (1815) (Relazione orale)		MACCANICO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri .	9 e passim
		BUCCIARELLI (PDS)	45, 50
		* SAPORITO (PPI-DC)	49, 52
		FAGNI (Rifond. Com.)	51

Approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 554, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia» (1773-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

- * DI LEMBO (PPI-DC), relatore Pag. 54
 CONSO, ministro di grazia e giustizia 54

Rinvio in Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile» (1723-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

- * DI LEMBO (PPI-DC), relatore 62
 FAGNI (Rifond. Com.) 63
 * SAPORITO (PPI-DC) 64

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate» (1838) (Approva-

to dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

- * MONTINI (PPI-DC) Pag. 64, 65, 70
 GRANELLI (PPI-DC) 65
 DE PAOLI, sottosegretario di Stato per il tesoro 66, 68, 70
 * BARBIERI (PDS) 68, 69, 70

ALLEGATO**PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione ... 72

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 72

GOVERNO

Trasmissione di documenti 73

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 73
 Trasmissione di documentazione 74

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte 74
 Annunzio 74

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18,15).
Si dà lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli Giovanni, Andreini, Andreotti, Ballesi, Bernassola, Bernini, Bo, Brescia, Campagnoli, Condorelli, Covello, De Cinque, De Vito, Di Nubila, Di Stefano, Fontana Albino, Forcieri, Foschi, Garofalo, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giovanniello, Guerriore, Guzzetti, Innamorato, Innocenti, Inzerillo, Leone, Martinazzoli, Mesoraca, Micolini, Molinari, Montresori, Moschetti, Murmura, Pavan, Pinto, Polenta, Santalco, Tani, Triglia, Zoso.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inserimento all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1773-B, 1723-B e 1838

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno della seduta sarà integrato con l'esame dei disegni di legge di conversione dei seguenti tre decreti-legge due dei quali già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia» (1773-B); «Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il

processo civile» (1723-B); «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate» (1838).

Ricordo che le Commissioni competenti sono già state autorizzate a convocarsi.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema» (1815) (Relazione orale)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema».

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed i relatori senatori Nocchi e Minucci Daria sono quindi autorizzati a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Nocchi,

NOCCHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, signor Presidente, come lei ha ricordato, solo da poche ore in pratica la 7ª Commissione ha concluso i suoi lavori attorno a quest'atto che è di straordinario rilievo politico-culturale. La conclusione positiva è stata resa possibile attraverso un'iniziativa che noi abbiamo molto apprezzato e che ha permesso a tutti i soggetti interessati al varo del decreto (l'associazione degli autori, quella dei produttori, il sindacato) di realizzare un'intesa sulle questioni che avevano determinato, alcune settimane fa, una rottura che noi avevamo in quell'occasione criticato.

Voglio qui ricordare ai colleghi che, a causa di quella rottura, il Parlamento non è stato messo in condizione di approvare rapidamente il testo del disegno di legge che era stato già discusso e approfondito in sede di Commissione. Abbiamo sottolineato questo aspetto immaginando tuttavia che nelle fasi successive la riflessione che si sarebbe determinata avrebbe reso possibile un esito diverso. Questo è accaduto e, a testimonianza dell'intesa che si realizza tra Parlamento, tra volontà politica e le associazioni, come relatori abbiamo fatto nostre le osservazioni e le integrazioni frutto di quell'intesa e le abbiamo presentate qui all'Aula. Dal fascicolo degli emendamenti i colleghi vedranno che i relatori hanno presentato una serie di proposte integrative ed esplicative in punti anche delicati del testo del decreto. Esse corrispondono alla nostra volontà, alla volontà unanime dei Gruppi che si sono pronunciati in Commissione e alla volontà del mondo del cinema che si è espressa attraverso le diverse associazioni.

Voglio ricordare ancora all'Assemblea che alcune settimane fa, anche se non fu possibile concludere positivamente con l'approvazione

l'esame del disegno di legge, tuttavia ci lasciammo dopo che come relatori avevamo presentato un ordine del giorno dettagliato; esso fu consegnato all'attenzione del rappresentante del Governo affinché, nella fase in cui il Governo stesso avesse deciso di proporre un decreto-legge sostanzialmente sostitutivo delle parti più significative del disegno di legge, tenesse conto degli orientamenti, dei suggerimenti della stessa Commissione.

Dobbiamo dire, come relatori, che il decreto-legge che stasera è all'esame di questo ramo del Parlamento tiene conto degli indirizzi, delle osservazioni, degli orientamenti che esprimemmo come Commissione all'interno dell'ordine del giorno approvato all'unanimità. È per questo che stasera noi crediamo si possa passare ad un esame sufficientemente veloce del decreto-legge sul cinema; proprio perchè - lo sottolineo ancora una volta - c'è stato un rapporto consentaneo tra Governo, Gruppi parlamentari e Commissione nel momento in cui abbiamo riconosciuto che le questioni che ci interessava trattare anche attraverso il decreto-legge erano state inserite e previste.

La strada scelta dallo stesso Governo per la presentazione del decreto-legge non poteva essere che quella adottata, cioè una sostanziale modifica della legge n. 1213 del 1965, dal momento che appunto in questa fase non era possibile trattare un disegno di legge organico. È evidente - lo consegniamo all'attenzione del prossimo Parlamento - che, sebbene il decreto prenda in esame quelle questioni che sono per noi fondamentali, altre non sono state trattate ed altre ancora sono state in qualche maniera messe tra parentesi. È opportuno per questo che il prossimo Parlamento riprenda la materia e decida definitivamente per l'approvazione di una legge di settore sul cinema che tenga conto di tutti quanti gli aspetti che interessano la promozione dell'attività cinematografica nel nostro paese.

Voglio dire ancora molto brevemente che attraverso l'approvazione di questo decreto-legge noi lanciamo un messaggio molto preciso al mondo del cinema, il quale sta vivendo da alcuni anni a questa parte una crisi di struttura che riteniamo insopportabile, particolarmente grave. La cinematografia internazionale, soprattutto statunitense, ha occupato spazi molto consistenti nel mercato e nella distribuzione della produzione cinematografica, soprattutto in Europa e in particolare nel nostro paese. Non so se i colleghi hanno avuto la possibilità di leggere i risultati della «borsa» dello spettacolo in riferimento specifico al settore del cinema. I risultati del 1993 sono particolarmente allarmanti: è diminuita ancora una volta la produzione cinematografica nazionale, mentre nelle sale cinematografiche nazionali la produzione statunitense fa da padrona. Come relatori abbiamo ricordato il perchè della presenza così condizionante della cinematografia statunitense in Europa ed in particolare nel nostro paese: negli Stati Uniti l'industria cinematografica è il secondo o il terzo settore a cui il privato dedica un'attenzione molto significativa in termini di investimenti finanziari. È una vera e propria industria e, se fosse possibile un confronto banale - ma credo molto significativo - per rapportare quel che accade per un film prodotto in Italia nei riguardi di un film prodotto negli Stati Uniti, il rapporto in termini di investimenti finanziari sarebbe di 1 a 10 o di 1 a 20, non solo riguardo alla produzione ma anche per il lancio

pubblicitario. Basti osservare ciò che è accaduto per l'ultimo film della Walt Disney, che ha interessato le sale cinematografiche del nostro paese dagli inizi di dicembre per tutto il periodo natalizio e che ancora è in programmazione. Sono quasi due mesi e mezzo che la pellicola «Aladdin» si trova ai primissimi posti in termini di spettatori, non tanto per la qualità sostanziale del prodotto ma per il modo con il quale esso è stato presentato nel mercato internazionale del consumo e della produzione cinematografica.

C'è allora bisogno di un intervento finanziario significativo per il rilancio della produzione nazionale. Al riguardo abbiamo constatato che gli emendamenti presentati a nome delle associazioni tengono conto della valorizzazione del prodotto filmico nazionale. Di questo c'è assoluto bisogno.

Un'altra breve considerazione riguarda la questione dell'occupazione nel settore. Stamane ho ricevuto una delegazione di membri del sindacato attori e mi sono reso conto che la situazione occupazionale in questo compartimento è veramente drammatica. La diminuzione della produzione nel triennio 1991-1993 ha determinato l'impossibilità di trovare occupazione per migliaia e migliaia di persone coinvolte nelle svariate attività, non soltanto di azione ma anche di organizzazione complessiva del lavoro. Perciò, penso che il recupero di un investimento pubblico significativo a favore della produzione nazionale possa rilanciare anche l'occupazione nello stesso settore.

In qualità di relatori abbiamo valutato la portata dei pareri espressi sul decreto-legge dalle diverse Commissioni. Ovviamente il parere della 5ª Commissione deve essere tenuto nella debita considerazione. Ciò comporta la necessità, attraverso la modificazione o il ritiro degli emendamenti che vi confliggono, di risolvere organicamente il problema posto dalla stessa 5ª Commissione.

Per quanto riguarda la Giunta per gli affari della Comunità europea, pur avendo tenuto nella debita considerazione il giudizio da essa espresso, avremmo concluso, sia come relatori che come Commissione, che non è possibile in questa fase riprendere e modificare l'equilibrio molto delicato proposto all'articolo 12 per quanto concerne il rapporto tra produzione cinematografica e consumo dei film in televisione.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue NOCCHI, relatore). Tale rapporto è stato impostato in un certo modo, se volete criticabile, nella legge Mammi e potrà mutare nel momento in cui il Parlamento riprenderà in esame quella stessa legge per modificarla di conseguenza. Abbiamo quindi deciso unanimemente con l'accordo dei Gruppi presenti nella 7ª Commissione che l'equilibrio raggiunto, testimoniato anche dall'intesa realizzata tra le diverse associazioni, debba essere quello previsto dall'articolo 12 del decreto-legge.

Sono queste le considerazioni di ordine generale che spingono il relatore a chiedere all'Aula l'approvazione di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Minucci Daria, relatore.

MINUCCI Daria, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, mi associo alla relazione del senatore Nocchi, aggiungendovi soltanto alcune limitate sottolineature.

Ritengo anch'io che, se ce ne fosse stata la possibilità, sarebbe stato meglio evitare il ricorso ad un decreto-legge ed esaminare un disegno di legge che ci permettesse di affrontare in modo organico la materia inerente al cinema; tuttavia l'urgenza ci costringe a discutere un decreto-legge e ovviamente a rimanere nel quadro della legge n. 1213 del 1965, tra l'altro conservandone alcune vecchie strutture quali la commissione centrale della cinematografia o il vecchio comitato per il credito cinematografico, all'interno dei quali oggi sicuramente prevale l'aspetto burocratico rispetto alla promozione della cultura cinematografica in senso generale. Non essendoci scelta, la strada del decreto-legge è rimasta l'unica possibile.

Con la presentazione di alcuni emendamenti abbiamo proposto di far rientrare nell'urgenza del provvedimento al nostro esame il tema della tutela dei minori; credo che questa esigenza sia evidente a tutti, non solo per quanto attiene alla pornografia ma anche e soprattutto per la violenza che oggi viene proposta in molti film con scarsa capacità di valutazione critica. Questo è un problema veramente urgente: dobbiamo prestare attenzione non solo alle giuste esigenze ludiche dei nostri ragazzi, ma anche alla loro crescita culturale, alla crescita della loro capacità critica, che ci sembra urgente e necessario sviluppare. Ritengo che questo tema sia urgente almeno quanto quello economico, che ha come fine la rivitalizzazione del mercato cinematografico.

Spero anch'io che nel corso della prossima legislatura questo tema possa essere affrontato in modo più organico, per modernizzare tutta la macchina e migliorare ulteriormente quello che già oggi il decreto al nostro esame può offrire.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lopez. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghe e colleghi, il decreto-legge proposto dal Governo interviene in un momento di crisi profonda del cinema italiano, lo ricordava poco fa il relatore Nocchi; una crisi che peraltro si protrae da alcuni anni e che è determinata da diversi fattori. Probabilmente c'è una crisi di idee, ma credo che l'elemento di fondo, quello sostanziale che determina le maggiori difficoltà del settore sia legato al mercato, al modo in cui l'industria cinematografica internazionale interviene sul mercato e in particolare al fatto che l'industria nordamericana è potentissima, dispone di mezzi straordinari, incomparabilmente superiori a quelli di cui può disporre la cinematografia italiana. Quella americana è peraltro un'industria aggressiva e vorrei dire persino invadente; i colleghi della 7ª Commissione ne hanno avuto una prova durante la discussione del disegno di legge sul cinema, che purtroppo non abbiamo potuto

condurre in porto come avremmo desiderato, quando ai componenti della stessa Commissione sono state avanzate richieste e pressioni da parte di chi francamente avrebbe fatto meglio ad osservare discretamente l'andamento di quel dibattito e ad attenderne gli esiti.

Certamente anche noi avremmo preferito che su questa materia il Parlamento fosse giunto all'emanazione di un provvedimento organico quale quello che avemmo modo a suo tempo di discutere in 7ª Commissione: l'iter di quel disegno di legge si interruppe in ragione di un parere formulato dalla 5ª Commissione permanente, che eccepiva una non corretta copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del provvedimento; insieme a quel parere, si manifestò però anche una divisione all'interno del mondo del cinema che certamente non aiutò a superare le difficoltà che lo stesso iter parlamentare presentava.

Dobbiamo salutare molto positivamente il fatto che nella fase più recente, proprio negli ultimi giorni, all'interno del mondo del cinema si sia invece ricomposta una sostanziale unità tra le varie componenti e che da essa derivi un sostegno alle proposte contenute nel provvedimento al nostro esame. Questo ci conforta, anche perchè occorre cogliere, in un momento di crisi della cinematografia italiana, il senso di fondo del provvedimento che interviene sulla cinematografia (che rappresenta una grande e fondamentale parte della cultura contemporanea), intendendo tutelare in particolare il cinema italiano rispetto a quei fenomeni che caratterizzano il mercato cinematografico internazionale.

Mi sembra che senza dubbio le modifiche proposte alla ormai antica legge n. 1213 del 1965 vadano nella direzione di introdurre innovazioni significative sotto molti aspetti. In particolare, a nome del Gruppo che rappresento, esprimo l'apprezzamento riguardo a tutto ciò che mira ad innovare in tema di rapporto tra cinema e televisione e di rapporto tra Stato, regioni ed enti locali, non soltanto per garantire un'efficace distribuzione del prodotto cinematografico, ma anche e soprattutto per sostenere l'attività di promozione della cinematografia, intesa nel senso più complessivo del termine. Allo stesso modo sono da apprezzare le norme *antitrust*: abbiamo visto quanto abbiano pesato anche sulla crisi del cinema italiano alcuni meccanismi che si tenta appunto di combattere con l'introduzione di queste norme.

In conclusione ritengo che si debba auspicare da parte di tutti noi - in tal senso si sono già espressi il relatore e la relatrice - non solo un rapido esame da parte della Camera dei deputati del provvedimento al nostro esame, in modo da poterlo convertire rapidamente entro la scadenza prevista, ma anche la possibilità che il nuovo Parlamento consideri il disegno di legge una possibile ed efficace base per legiferare ulteriormente nel settore.

C'è certamente bisogno di una riforma organica (a questo peraltro mirava la legge esaminata a suo tempo anche dalla nostra Commissione), così come di ulteriori interventi a sostegno del settore. Da questo punto di vista noi esprimeremo un voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame con l'auspicio che l'approvazione del provvedimento da parte di questo ramo del Parlamento possa comportarne una rapida conversione in legge e quindi rappresentare un segnale preciso

da trasmettere al prossimo Parlamento. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Resta. Ne ha facoltà.

* RESTA. Signor Presidente, come ho avuto già modo di sostenere in Commissione, noi nutriamo notevoli perplessità nel discutere e nell'approvare un decreto-legge che reca interventi urgenti in favore del cinema, perchè da troppo tempo si avverte la necessità di una nuova legge per il cinema italiano; la legislazione vigente è vecchia di trent'anni, e trent'anni sono molti.

Tuttavia abbiamo accettato questa vertiginosa accelerazione dell'iter del provvedimento e la stessa procedura eccezionale prevista per la sua approvazione; del resto le istanze manifestate in Commissione sono state recepite dagli emendamenti presentati i quali, come ha detto il relatore, sono il frutto di un'intesa unitaria tra le forze interessate ma anche tra le forze politiche presenti in Commissione.

Questa è stata la nostra disponibilità. Riteniamo che il mondo dello spettacolo, il mondo del cinema abbia bisogno di una legge organica, ma pensiamo anche che occorra compiere un tentativo per superare la crisi profonda che in questo momento il settore sta vivendo. Questo quindi è lo spirito della nostra collaborazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Hanno facoltà di parlare i relatori.

NOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto esposto nella relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, colleghi, non ho molto da aggiungere a quanto è stato detto in modo egregio dai due relatori. È certamente insolito che si proceda all'approvazione di un provvedimento di settore così importante e complesso attraverso una procedura d'urgenza, ossia attraverso un decreto-legge, ma voi conoscete la storia del provvedimento. È una lunga storia: esso è stato per più di una legislatura esaminato e dibattuto nell'altro ramo del Parlamento, dove è stato approvato a larghissima maggioranza; quando è arrivato qui al Senato ha trovato difficoltà per la semplice ragione che eravamo nello scorcio finale della legislatura. Il Governo così si è fatto carico di emanare il decreto-legge che stiamo esaminando proprio sulla base di un ordine del giorno votato dalla Commissione competente.

Nell'emanare questo provvedimento ci siamo attenuti all'essenza, alle parti più significative del disegno di legge approvato dalla Camera, e riteniamo di aver fatto qualcosa di utile per il cinema italiano. Siamo lungi dal credere che questo provvedimento possa risolvere tutti i problemi di un settore che sta attraversando una crisi molto grave, e già da qualche anno; non pensiamo che in questo modo potremo risolvere tutti i problemi. Certamente il decreto-legge in esame è essenziale per

la vita del cinema italiano. Quest'ultimo, infatti, non è solo una componente produttiva molto importante del nostro paese, ma è anche una manifestazione artistica che negli anni della Repubblica ha contribuito a creare l'identità nazionale dell'Italia e quindi va difeso anche come patrimonio artistico e culturale.

Pensiamo che sulla base di questo provvedimento nella prossima legislatura sarà possibile rivedere in modo organico l'intera materia.

Considero un fatto importante che nel corso dei recenti negoziati GATT si sia riconosciuta la cosiddetta specificità culturale. È un fatto importante perchè ritengo che i problemi della cinematografia e, in genere, dell'audiovisivo in Europa debbano essere trattati con grande spirito di intrapresa.

Dobbiamo passare da una fase difensiva e di protezione ad una fase nuova, offensiva e creativa. Nessuno si può illudere che la cinematografia nonchè le produzioni audiovisive italiane ed europee possano alla lunga reggere la concorrenza agguerrita condotta soprattutto dagli Stati Uniti se non si fa un grosso salto di qualità nella integrazione e nella cooperazione a livello europeo.

A questo dobbiamo guardare per l'avvenire. Per il momento, questo decreto-legge rappresenta una misura difensiva che cerca di tutelare la libertà di impresa, la libertà creativa dell'autore, la produzione nazionale e l'incentivazione delle opere di qualità, rafforzando il settore pubblico. Ciò è indispensabile per poter poi intraprendere nella prossima legislatura un'azione di più largo respiro.

Ringrazio in particolare la 7ª Commissione permanente per la collaborazione e la comprensione che ha mostrato per queste esigenze. Ritengo che questo testo, con gli emendamenti che saranno apportati, sia di grande soddisfazione per tutto il mondo del cinema. Non credo che una legge di incentivazione possa di per sè produrre i grandi artisti che abbiamo avuto in passato, i Rossellini, i Fellini e gli Antonioni. Certamente però essa può creare quelle condizioni indispensabili perchè nuovi talenti cinematografici possano nascere nel nostro paese.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti al nostro esame.

PICCOLO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge dichiara, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, nel presupposto che il richiamo ai fondi statali di cui al comma 1 dell'articolo 17 significhi che non vengono alterati gli oneri a carico dei limiti di impegno già in essere, nonchè con la condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che le tariffe di cui al comma 4, lettera e), dell'articolo 22, siano rimodulate nel senso di coprire tutte le spese connesse al registro istituito dal medesimo articolo.

La Commissione osserva altresì che l'articolo 27, comma 3, nel fissare il collegamento diretto tra assegnazione in bilancio di mezzi della Banca Nazionale del Lavoro da un lato e riassegnazione ad un

capitolo di spesa da istituire, appare in contrasto con i principi di unità e di universalità del bilancio, cui si ispira l'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, ad eccezione degli emendamenti 24.5, 24.8 e 27.3, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, e facendo presente che l'emendamento 22.1 soddisfa la condizione espressa nel parere espresso sul testo alla Commissione di merito.

Quanto poi all'emendamento 27.0.1, il parere di nulla osta è condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - a che l'ultimo periodo del comma 1 venga integrato con la previsione della invarianza degli oneri».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. - (*Riconoscimento della nazionalità italiana*). - 1. Ai fini della presente legge, per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari in maggioranza italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) *troupe* italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della Sottocommissione di cui all'articolo 3.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b), e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la *troupe* italiana, che presenti tre componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai

commi 4 e 5 . In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 , secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

11. Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai "film d'essai".

12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con

capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 2, lettera e), sostituire le parole: «in maggioranza» con le altre: «per tre quarti».

2.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola: «due» con l'altra: «tre».

2.2

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «tre» con l'altra: «quattro».

2.3

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «artistiche e culturali» inserire le seguenti: «o spettacolari».

2.4

I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

NOCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, debbo fare una precisazione in ordine a questo emendamento. Esso va inteso in questo modo: «Al comma 1, capoverso 4, dopo le lettere a), b) e c), sostituire la parola: "due" con l'altra: "tre"».

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Nocchi.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai relatori nella formulazione testè proposta dal senatore Nocchi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

NOCCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI, *relatore*. Un'altra precisazione, signor Presidente. Questo emendamento va inteso così: «Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: "la troupe italiana, che presenti", sostituire la parola: "tre" con l'altra: "quattro"».

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Nocchi.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai relatori nella formulazione testè proposta dal senatore Nocchi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai relatori.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 3 a 11 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - (*Ammissione ai benefici*). - 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purchè presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una delle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30».

Articolo 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: «alla programmazione obbligatoria» sono rispettivamente sostituite con le seguenti: «ai benefici della presente legge».

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: «alla programmazione obbligatoria ed».

3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione».

4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, è soppressa la parola: «perentorio».

5. È soppresso il quinto comma dell'articolo 23.

Articolo 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo».

Articolo 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la partecipazione tra imprese italiane e straniere».

2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo 19.

Articolo 7.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito

denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio, l'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

Articolo 8.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

«Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonchè il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;
- c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrare nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione».

Articolo 9.

1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Apertura di sale cinematografiche*). - 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana».

Articolo 10.

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (*Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione*). - 1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonché a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunità europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalità per sostenere l'attività di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attività di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione».

Articolo 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Programmazione televisiva e opere filmiche*). - 1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto

dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25 per cento della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere concordate tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «trasmissione» inserire le seguenti: «di film di produzione nazionale.»

12.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le emittenti che effettuano trasmissione in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, le stesse emittenti possono trasmettere film che siano stati vietati ai minori di anni 18 solo dopo le 24 e fino alle 7 del giorno successivo e solo in presenza di un dispositivo di controllo familiare teso ad escludere la visione dei film ai minori.»

12.3

RESTA

Al comma 1, capoverso 4, premettere le seguenti parole: «Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3, nonchè»; sostituire la parola: «concordate» con l'altra: concordati.»

12.2

I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI, *relatore*. Gli emendamenti si illustrano da sè.

RESTA. Anche l'emendamento 12.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

NOCCHI, *relatore*. I relatori esprimono parere favorevole all'emendamento 12.3, tenendo conto di quanto è stato già considerato.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3; si tratta di materia disciplinata a livello comunitario, per cui questi emendamenti non possono essere accolti.

NOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei capire perchè il rappresentante del Governo è contrario all'emendamento 12.1.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento fa riferimento ai film di produzione nazionale, mentre noi avevamo parlato di film di interesse culturale.

NOCCHI, *relatore*. Questo fa parte dell'intesa tra le associazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Resta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 13 a 16 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 13.

1. Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Art. 55-bis. - (*Norme sulle operazioni di concentrazione*). - 1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono

essere preventivamente comunicate all'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore».

Articolo 14.

1. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - (*Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica*). - 1. Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere

rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film».

Articolo 15.

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dall'Autorità competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed è attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualità, specialmente nelle piccole comunità e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le università ed i provveditorati agli studi, nonchè con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attività di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonchè le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonchè di archivi cinematografici e biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le università ed il centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

Articolo 16.

1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

2. La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui al citato articolo 27 sono tenuti ad operare, a valere sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 17.

(Norme generali sui mutui)

1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, è deliberata, previa valutazione tecnico-economica, dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità competente in materia di spettacolo con proprio decreto fissa l'ammontare minimo del capitale versato delle imprese cinematografiche che richiedano la concessione di mutui. Fino all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare di detto capitale è ininfluenza.

2. Il tasso di interesse applicato dalla società concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali è pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse è pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed è pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d).

3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento è destinata a favore degli autori italiani.

5. In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo, previo parere del Comitato per il credito cinematografico un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con enti creditizi, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 per i film di produzione nazionale e al 25 per cento dello stesso tasso per i film di interesse culturale nazionale e per quelli di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. I contributi in conto interessi sui

mutui a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio, stipulati con enti creditizi, sono concessi al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui al comma 2 e al 25 per cento dello stesso tasso per gli investimenti di elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c), e d). In tutti i casi di cui al presente comma la valutazione tecnico-economica è effettuata dall'istituto mutuante. Su tali operazioni gli istituti finanziatori non possono praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale ed i relativi mutui per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione non possono avere una durata maggiore di quella prevista per i mutui a tasso agevolato.

6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito, avviene con le modalità concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.

7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

8. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonché il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «presente» con l'altra: «predetto»

17.2

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo le parole: «del residuo debito» inserire le seguenti: «non assistito dal fondo di garanzia».

17.1

I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI, *relatore*. L'emendamento 17.1 si illustra da sè.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche l'emendamento 17.2 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

NOCCHI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 18 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 18.

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

«p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, semprechè le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di

lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:

«L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'Autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Premettere il seguente comma:

«01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 è sostituita dalla seguente:

"c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale *d'essai* e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni"».

18.1

MANZINI, MINUCCI Daria

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MINUCCI Daria, *relatore*. Lo do per illustrato ed esprimo naturalmente il parere favorevole a nome dei relatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Manzini e Minucci Daria.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 19.

1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalità della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonché per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

2. L'importo del mutuo può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

3. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

Articolo 20.

1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalità previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonché per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non più in attività e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entità del contributo stesso può raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

- a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;
- b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;
- c) la realizzazione o la trasformazione di sale con più schermi e di multisale;
- d) il ripristino di sale non più in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non è soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non può essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.

Articolo 21.

1. Il centro sperimentale per la cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, è ente pubblico sottoposto alla vigilanza dell'Autorità competente in materia di spettacolo ed ha le seguenti finalità:

a) lo sviluppo dell'arte cinematografica e audiovisiva attraverso la formazione di quadri professionali, corsi e altre iniziative con

caratteristiche e durata stabilite dal consiglio di amministrazione, e lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione;

b) lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema;

c) la gestione della Cineteca nazionale.

2. Il centro sperimentale per la cinematografia è dotato di autonomia statutaria. Nello statuto sono determinate le competenze degli organi, l'organizzazione dell'ente nonché le modalità di partecipazione dell'ente a società per azioni.

Al centro si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche per la definizione dell'organico e la determinazione degli uffici, compresi quelli di livello dirigenziale. Lo statuto dell'ente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

3. Sono organi del centro sperimentale per la cinematografia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza del centro, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) quattro esperti;

c) un rappresentante dell'Ente cinema S.p.a.;

d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana.

6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, i produttori, i critici e i tecnici e sono nominati con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Il collegio dei revisori dei conti è composto e disciplinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1942, n. 419, e successive modificazioni.

8. Il direttore generale del centro sperimentale per la cinematografia è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il direttore generale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

9. La gestione finanziaria del centro sperimentale per la cinematografia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento amministrativo e contabile del centro, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

10. I contratti stipulati dal centro nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile; per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

11. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'Autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

12. All'articolo 2, terzo comma, della legge 24 marzo 1942, n. 419, le parole: «biennali e accelerati» sono soppresse.

13. La Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del centro sperimentale per la cinematografia:

a) procede alla raccolta, al restauro ed alla conservazione del più vasto numero di opere della cinematografia nazionale e mondiale, provvedendo, ove necessario, alla loro conservazione e duplicazione e alla riconversione su altro supporto tecnico delle opere raccolte;

b) provvede alle iniziative necessarie alla conoscenza e diffusione del materiale raccolto anche mediante l'istituzione e la gestione di un apposito sistema informativo esteso alle cineteche pubbliche e private;

c) svolge funzioni di conservazione delle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia di cui all'articolo 22; provvede altresì alla conservazione delle copie negative delle opere filmiche che il produttore è tenuto a depositare presso la stessa Cineteca, ove si tratti di film assistito dal fondo di garanzia;

d) svolge attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con organismi ed enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

14. Per le finalità di cui al comma 13, lettera b), le cineteche pubbliche e private che godano di un contributo pubblico sono tenute a comunicare alla Cineteca nazionale i dati relativi al materiale filmico in proprio possesso.

15. L'Autorità competente in materia di spettacolo, con proprio decreto, determina la quota annua del fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, da assegnare al centro sperimentale per la cinematografia, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione, sulla base di apposito programma, di opere di carattere sperimentale da parte di allievi del centro, nonché per l'attività della Cineteca nazionale.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 22.

1. È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresì presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichia-

razione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Società italiana autori ed editori, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalità di visura e le modalità per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvederà calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 4, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro».

22.1

I RELATORI

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 23.

1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 24.

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Agevolazioni fiscali*). - 1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista è ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'*essai*, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, è esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal 1° febbraio 1994, l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è concesso agli esercenti che, nell'arco di ogni

semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli assistiti dal fondo di garanzia. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono è comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono è aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale e dei film di cui all'articolo 28, è concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non è stata raggiunta la quota del 25 per cento delle giornate di attività. Nel caso di sale con più schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione è calcolata su ciascuno schermo.

5. Per gli esercenti delle sale *d'essai* e delle comunità ecclesiali l'abbuono di cui al comma 4 è elevato al 90 per cento.

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni è condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente è tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attività cinematografiche».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: «1° febbraio 1994» con le altre: «1° febbraio 1995».

24.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «è concesso» inserire le seguenti: «, relativamente alla quota costituita dalla metà del suo ammontare» e dopo le parole: «agli esercenti che,» inserire le seguenti: «di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque,».

24.2

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: «ed a quelli» inserire le seguenti: «di interesse culturale nazionale».

24.3

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film» inserire le seguenti: «di interesse culturale nazionale».

24.4

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e fino alla data del 31 dicembre 1995, la quota è fissata nella misura del 20 per cento. In seguito, la quota potrà essere variata ogni due anni mediante accordo fra le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori e degli esercenti cinematografici italiani o, in difetto di accordo, con decreto motivato dell'Autorità competente in materia di spettacolo».

24.5

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Agli esercenti delle sale *d'essai* ed a quelli delle sale delle comunità ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, è concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono».

24.6

MANZINI, MINUCCI Daria

Al comma 1, dopo il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1».

24.7

MANZINI, MINUCCI Daria

Al comma 1, dopo il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-ter. Per il noleggio di film o di altro materiale audiovisivo, per l'acquisto di beni e materiali di consumo o di attrezzature effettuati dai circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14, comma 1, nonché per le prestazioni di servizi svolte a favore dei medesimi soggetti, l'imposta sul valore aggiunto va applicata con l'aliquota più bassa prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia».

24.8

MANZINI, MINUCCI Daria

Invito i presentatori ad illustrarli.

MINUCCI Daria, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.8, da me presentato insieme al senatore Manzini, e, a nome dei relatori, ritiro l'emendamento 24.5. Do per illustrati gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 24.1 e 24.6 ed è contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.4, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.6, presentato dai senatori Manzini e Minucci Daria.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.7, presentato dai senatori Manzini e Minucci Daria.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 25 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 25.

1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo è istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.

2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici

previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 26.

1. I film aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dal presente decreto, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965.

3. Con decreti dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le relative norme di attuazione. L'Autorità competente in materia di spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, tiene conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può con propri decreti modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purchè le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto.

5. L'Autorità competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunità europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

7. Le opere filmiche ammesse ai benefici di cui al presente decreto devono recare, nei titoli di testa, l'indicazione che l'opera è stata realizzata o distribuita con l'intervento dell'Autorità competente in materia di spettacolo, nonchè l'indicazione dell'eventuale riconoscimento di film di interesse culturale nazionale.

8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

«A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, è concesso all'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo è prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonchè al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non è computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge».

9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni è determinato ogni tre anni dall'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso».

26.1

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni».

26.100 (Nuovo testo)

I RELATORI

Al comma 8, nel capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «di nuovi film di interesse culturale nazionale» inserire le seguenti: «e film di produzione nazionale;».

26.2

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni».

26.101

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «prescritte dalla medesima legge n. 1213 del 1965» con le altre: «vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso».

26.102

I RELATORI

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni».

26.103

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

NOCCHI, *relatore*. Gli emendamenti 26.1, 26.100, nel nuovo testo, 26.2 e 26.102 si illustrano da sè, signor Presidente.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Gli emendamenti 26.101 e 26.103, si illustrano da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 26.1, 26.100, nel nuovo testo, e 26.2 e parere contrario all'emendamento 26.102. Peraltro, l'emendamento 26.100, nel nuovo testo, e l'emendamento 26.101 del Governo sono identici, quindi il Governo si rimette all'Assemblea.

NOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, c'è un piccolo conflitto appunto rispetto all'emendamento 26.102, che noi vogliamo sia posto in votazione.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti del Governo, cioè sul 26.101 e sul 26.103, esprimiamo parere favorevole.

Però, ripeto, chiediamo che sia votato l'emendamento 26.102 dei relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.100, nel nuovo testo, presentato dai relatori, identico all'emendamento 26.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.102, presentato dai relatori, ricordando che se dovesse essere approvato precluderebbe l'emendamento 26.103 del Governo.

È approvato.

A seguito di questa approvazione è quindi precluso l'emendamento 26.103.

Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 27.

1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l'Autorità competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. - è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorità competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991 e 1992. In sede di assegnazione degli interventi finanziari si terrà conto delle funzioni esercitate e richieste ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la commissione centrale per la musica, può procedere biennialmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.».

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: «e di comprovata competenza teatrale» sono aggiunte le seguenti: «o musicologi».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Commissione centrale per la musica» con le altre: «sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica»; sostituire le parole: «1991 e 1992» con le altre: «1991, 1992 e 1993».

27.1

I RELATORI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

27.2

BUCCIARELLI, NOCCHI, DANIELE GALDI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo sono consentite, purchè effettuate entro i limiti del contingente numerico del personale amministrativo a qualunque titolo in servizio alla data del 31 ottobre 1973, così come riconosciuto dall'Amministrazione vigilante: a) in sostituzione di lavoratori cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 1994; b) in sostituzione di lavoratori che si siano assentati dal servizio con diritto alla conservazione del posto successivamente al 1° gennaio 1994, limitatamente al periodo di effettiva assenza dal servizio».

27.3

I RELATORI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni previste dal comma 7 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono applicarsi oltre che singolarmente anche collettivamente sulla base di una convenzione che al fine di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche, consenta alle stesse un'attività artistica autonoma sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente di cui alla citata norma, ma costituisca altresì un vantaggio economico per lo stesso in termini di minore retribuzione e di trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo, nonchè in termini di cessione - totale e parziale - dei diritti radiofonici e televisivi.».

27.100

SCAGLIONE, SERENA, PAGLIARINI, CAPPELLI,
ROSCIA, OTTAVIANI, ROVEDA, PISATI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BUCCIARELLI. L'emendamento 27.2 si illustra da sè, signor Presidente.

LOPEZ. Signor Presidente, stante l'assenza dei presentatori, faccio mio l'emendamento 27.100 e lo do per illustrato.

NOCCHI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 27.3 e do per illustrato l'emendamento 27.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

NOCCHI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 27.2.

Circa l'emendamento 27.100, questo emendamento, fatto proprio dal collega Lopez, comporta una valutazione su un argomento molto delicato.

Voglio ricordare ai colleghi che esso fu oggetto di un'aspra discussione in Aula al momento del dibattito sulla legge 23 dicembre 1992, n. 498. Ricordo brevemente che la materia del contendere era la seguente: mentre in Europa e nel mondo si dà la possibilità agli artisti di svolgere altre esperienze al di fuori delle strutture da cui dipendono, in Italia, con una specifica norma, ciò veniva limitato se non impedito.

Quindi, dal punto di vista generale, la valutazione non può che essere positiva; sta di fatto, però, che nella parte finale dell'emendamento 27.100 il collega Scaglione, e non so se su questo sia d'accordo con lui il collega Lopez, inserisce degli elementi di destrutturazione del rapporto di lavoro su cui il relatore mantiene le sue perplessità. Infatti voglio ricordare che a Vienna allo Staatsoper si mantiene il rapporto di lavoro nel momento in cui l'artista ottiene l'autorizzazione a svolgere altre esperienze. Qui invece si dice che bisogna modificare il rapporto di lavoro per ottenere eventualmente l'autorizzazione a svolgere altra attività artistica al di fuori dell'ente di provenienza.

Insomma, la valutazione è positiva per quanto riguarda la parte iniziale, mentre è di perplessità per quanto riguarda la parte finale. Pertanto mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sull'emendamento 27.1 mi rimetto all'Aula. Sull'emendamento 27.2 il parere del Governo è contrario.

Circa l'emendamento 27.100, il Governo non è favorevole ad esso per le ragioni illustrate dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 27.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 27.100, presentato dal senatore Scaglione e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Lopez.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

1. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono sostituiti dai seguenti:

“Il riparto del lavoro tra le sezioni è demandato all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

- a) un professore ordinario di università in materie giuridiche o un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura;
- b) un esperto in psicologia dell'età evolutiva;
- c) un esperto in pedagogia;
- d) un docente in discipline concernenti la cinematografia e la comunicazione sociale;
- e) un critico cinematografico;
- f) due rappresentanti dei genitori;
- g) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica.

I componenti di cui alle lettere e), f) e g) del secondo comma sono scelti su terne proposte dalle associazioni maggiormente rappresentative delle relative categorie di appartenenza.

I componenti della commissione sono nominati con decreto dall'autorità competente in materia di turismo e spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al professore universitario o al magistrato di cui al secondo comma, lettera a); le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario in servizio presso gli Uffici dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo con qualifica di dirigente.

Con le stesse modalità previste per la nomina, per ogni componente della commissione deve essere nominato un supplente.

Il compenso spettante ai componenti della commissione è determinato ogni due anni con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro”.

2. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

“Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei commissari nominati”.

3. All'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Agli atti della commissione e delle sezioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”.

4. Al quinto comma dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: “20 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

5. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - (*Competenza a conoscere dei reati*). - La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica”.

6. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

“Art. 15. - (*Sanzioni e sequestro*) - 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravità o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1”.

7. Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto ».

27.0.1

MANZINI, MINUCCI Daria

Invito i presentatorio ad illustrarlo.

MINUCCI Daria, *relatore*. Signor Presidente, suggerisco una diversa formulazione dell'emendamento, secondo le indicazioni della 5ª Commissione permanente.

Al comma 1, ultimo capoverso, propongo di sopprimere le parole: «ogni due anni» e di aggiungere in fine le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti a tal fine».

PRESIDENTE. Invito il relatore Nocchi ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

NOCCHI, *relatore*. Il mio parere è favorevole.

MACCANICO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario ai primi quattro commi dell'articolo aggiuntivo ed è favorevole alla restante parte.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento 27.0.1 sia effettuata per parti separate, nel senso di votare in primo luogo i primi quattro commi e successivamente la parte restante dell'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dai senatori Manzini e Minucci Daria, nella parte comprendente i primi quattro commi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dai senatori Manzini e Minucci Daria, nella parte comprendente i rimanenti tre commi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dai senatori Manzini e Minucci Daria, nel suo complesso, nel testo risultante dalle precedenti votazioni.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 28 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 28.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

RESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RESTA. Signor Presidente, come ho già avuto modo di dire, abbiamo notevoli perplessità nell'approvare questo decreto-legge

perchè non è certamente con questo provvedimento che si risolvono i problemi che investono la cinematografia italiana nelle varie componenti.

Abbiamo apprezzato lo sforzo del Governo nel modificare la precedente legge, una brutta legge, per un certo verso arretrata, che, nel tentativo di prevedere tutto, in realtà ha scontentato tutti. Notevoli critiche erano state presentate da quasi tutte le componenti interessate che chiedevano una legge moderna ed efficiente per il rilancio di questo settore in gravi crisi.

Il Governo ha recepito l'ordine del giorno della 7ª Commissione che chiedeva di attivare forme di incentivazione per l'industria cinematografica, il sostegno degli esercizi cinematografici e il potenziamento del Centro sperimentale e della Cineteca nazionale. Per queste motivazioni vi è il nostro voto favorevole, auspicando che il prossimo Parlamento possa legiferare per un vero rilancio produttivo e qualitativo del cinema italiano, con particolare attenzione al problema della tutela della specificità del cinema italiano che ha sempre avuto notevole considerazione e riconoscimenti in ambiti nazionali ed internazionali.

Sono queste le motivazioni del nostro voto favorevole.

BUCCIARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore del disegno di legge di conversione in esame per le motivazioni da più parti espresse in Aula, a partire dai relatori Nocchi e Minucci Daria.

Il provvedimento ha seguito un *iter* complesso: nel corso della precedente legislatura era già stato lungamente dibattuto un analogo disegno di legge, che non era però giunto all'approvazione definitiva; e anche in questa legislatura, nel momento in cui, come diceva il Sottosegretario, stavamo per concludere il lavoro al Senato, è sopraggiunto il termine della legislatura. È stata davvero una legislatura molto corta. Dobbiamo però dare atto in questa sede al Governo di aver corrisposto a tutti gli inviti e le indicazioni emersi in Commissione.

Probabilmente, se nell'esame degli emendamenti avessimo svolto una discussione più approfondita in Commissione, se i tempi fossero stati diversi, avremmo potuto recuperare qualcosa in più rispetto alle tante parti dei precedenti provvedimenti, alcune delle quali giustamente soppresses. È stato un lavoro in parte frettoloso e forse qualcuno non si ritroverà pienamente nell'attuale stesura. Pregherei però tutti, al di là delle varie posizioni, tutte legittime, delle forze politiche, avendo dimostrato di voler trovare assieme l'intesa per l'interesse prevalente del cinema, di esprimere in questa sede - è la prima volta che l'Assemblea del Senato si pronuncia su un provvedimento che riguarda il cinema - un voto a favore. Infatti, indipendentemente dalla possibilità di un'approvazione anche da parte della Camera dei deputati, ciò darebbe almeno ai provvedimenti necessari e urgenti per il cinema un consenso ampio da parte del Parlamento.

Ritengo che la normativa al nostro esame sia necessaria e per nulla sufficiente. Sono tanti i problemi che i mille scenari che compongono il mondo del cinema ci stanno ponendo. Sono tanti i problemi che ci mostra la realtà produttiva esterna. Dobbiamo in effetti valutare che oggettivamente c'è oggi un peso dell'industria cinematografica americana poderoso soprattutto perchè dietro c'è una strategia industriale. A mio parere noi siamo stati e siamo ancora una «bella» industria cinematografica, ma siamo un paese di grande artigianato e il vero scatto dell'industria nel cinema non lo abbiamo ancora registrato; bisognerà fare molti passi in più per poter reggere e fronteggiare questa concorrenza internazionale. Credo che la dimensione europea diventi uno strumento per salvaguardare la nostra identità ma anche per trovarne una più collettiva che ci consenta di rimanere in questo grande mercato.

I mondi che compongono questo complesso settore della nostra vita produttiva e artistica nazionale hanno superato le divergenze e spero che nel voto finale tutti noi ci vorremmo accontentare di quello che insieme siamo riusciti a produrre, perchè viene ritenuto cosa buona e giusta per questo settore. Al nuovo Parlamento rimarranno da affrontare tutti i grandi problemi strutturali, ma per intanto consegnamo questo nostro apporto alla nuova legislatura, come del resto tante altre cose. (*Applausi del senatore Covi*).

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, ci rendiamo conto come ha affermato il collega Lopez nell'intervento in discussione generale e come del resto hanno osservato altri senatori che il provvedimento in esame non è risolutivo per il cinema italiano. Il senatore Maccanico ha fatto un riferimento al GATT ed alla possibilità che ci è stata offerta all'interno di tale accordo, non molto favorevole per altri aspetti all'Italia ma neanche ad altri paesi della Comunità europea, nel settore della cultura, dello spettacolo e del cinema.

Credo che noi abbiamo il diritto-dovere di tutelare non in maniera protezionistica e sciocca quel che è uno spaccato della cultura italiana. Ha ragione il senatore Maccanico quando dice che il cinema italiano ha segnato per certi aspetti la cultura della nostra Repubblica.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue FAGNI*). Penso ai primordi, agli anni del neorealismo, al cinema di Fellini e di Rossellini, di molti altri autori e attori scomparsi, che hanno segnato in Italia e all'estero un momento alto della cultura cinematografica italiana e della cultura italiana in generale.

Poi c'è stato un progressivo calo; ritengo che in parte ci sia stata anche una crisi di creatività e di iniziativa, ma anche la spinta, la concorrenza di un cinema diversamente confezionato e diversamente mirato, con obiettivi diversi rispetto a quelli del cinema italiano, incentrato invece sui grandi contenuti, sul sociale: penso ai film di Visconti e di tanti altri.

Credo che oggi, come abbiamo giustamente previsto con questo provvedimento, si debba tutelare il cinema italiano e al tempo stesso dare una boccata di ossigeno a tutti quegli autori, soggettisti e registi che si sono impegnati, mettendo molto di proprio anche sul piano economico per cercare di mantenersi a galla - anche se l'espressione non è felicissima - aspettando (come diceva Eduardo De Filippo «La da passà 'a nuttata») che in qualche modo venisse l'alba di un giorno più felice per il cinema italiano.

Credo che un'altra delle ragioni della crisi sia stato un rapporto non chiaro e una convenzione non corretta con la televisione. All'articolo 12 del decreto si fa riferimento ad alcune regole di comportamento, in base alle quali un film non può essere immediatamente trasmesso in televisione; invece, qualche volta abbiamo assistito ed assistiamo ancora a comportamenti del genere su televisioni fuori controllo, *networks* molto importanti di livello nazionale. Al riguardo credo che al garante, il cui ruolo è stato richiamato anche in questa legge, spetti la tutela di questo rapporto, evitando che film appena entrati nel circuito delle sale cinematografiche appaiano sulle televisioni in codice come Telepiù o addirittura sulle televisioni in chiaro. Noi dobbiamo tutelare questo rapporto; quindi l'attesa di uno o due anni, a seconda delle partecipazioni delle televisioni alla preparazione dei film, consentirà un maggiore rigore e un maggiore rispetto.

Naturalmente, dando questa prova di fiducia verso la cultura dello spettacolo e quindi alla sua iniziativa e creatività, ci auguriamo che ci sia una ripresa e quindi la possibilità di produrre nuovamente dei film di contenuto, in grado di competere con spettacoli che, come molti colleghi hanno sottolineato, sono più spesso portatori di violenza o agiscono anche in forma subliminale sulla coscienza della gente, piuttosto che prodotti culturali in grado di sviluppare l'educazione alla visione e quindi allo spettacolo.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo cui appartengo e anche per dare una spiegazione della mia richiesta di votare per parti separate l'emendamento 27.0.1. Faccio parte della Sottocommissione pareri della Commissione affari costituzionali; so che è stato presentato un contestuale provvedimento relativo al turismo e spettacolo e quindi - senza entrare nel merito - mi è sembrato più giusto che i primi quattro commi dell'articolo, come d'altra parte aveva richiesto il Governo, rientrassero nel decreto-legge relativo al riordino delle competenze per il turismo e lo spettacolo.

Voglio chiarire la questione perchè sono d'accordo sul contenuto di questi quattro commi e quindi spero che il Governo e i colleghi della Commissione possano riesaminarli, anche se mi sembravano estranei al decreto oggi al nostro esame, riguardando la composizione delle commissioni. Pertanto, chiedo ai colleghi di esaminare il merito del problema quando discuteranno il decreto-legge relativo ai settori del turismo e ovviamente invito il Governo a prestare attenzione alla richiesta che mi permetto di avanzare.

MINUCCI Daria. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINUCCI Daria. Signor Presidente, mi trovo in una situazione abbastanza difficile; infatti, per me era *condicio sine qua non*, ai fini dell'approvazione del disegno di legge, approvare anche la prima parte dell'emendamento 27.0.1. Pertanto, anche per non creare difficoltà a nessuno, mi ritiro dalla posizione di relatore e dichiaro il mio voto contrario in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema».

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia» (1773-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà pertanto di parlare il relatore, senatore Di Lembo.

* DI LEMBO, *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commessi nei territori della ex Jugoslavia.

Ritengo che le modificazioni possano essere condivise, in quanto non stravolgono il testo approvato dal Senato, anzi lo migliorano. Inoltre, in momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo, nei quali la Comunità internazionale sembra farsi più attenta al dramma di un popolo martoriato tanto da lanciare addirittura un *ultimatum*, il Parlamento non può ulteriormente rinviare l'approvazione di norme che disciplinano forme di collaborazione con il Tribunale internazionale.

Con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati si introduce anzitutto un articolo 2-*bis*. All'articolo 3, comma 4, si prevede che la prescrizione rimane sospesa per non più di tre anni proprio per non tenere in piedi un procedimento molto a lungo quando il Tribunale internazionale richiede il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi all'autorità giudiziaria.

All'articolo 11, al comma 3, dopo la lettera *c*), sono state aggiunte le lettere *c-bis*) e *c-ter*), con le quali opportunamente si prevede, nel primo caso, che la Corte d'appello pronunzi sentenza con la quale dichiara che non sussistono condizioni per la consegna di un imputato al Tribunale internazionale quando il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana; nel secondo caso, si prevede che non sia possibile far condannare un cittadino italiano per un reato non previsto dal nostro codice penale quando per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile: non è possibile essere condannati due volte per lo stesso reato.

Queste sono le modifiche migliorative apportate dall'altro ramo del Parlamento ed accolte all'unanimità dalla Commissione che mi inducono a invitare il Senato ad approvare il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONSO, *ministro di grazia e giustizia*. Sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati il Governo non può non esprimere parere favorevole, anche per l'importanza del provvedimento e per consentire dunque che possa essere completato l'*iter* di conversione il più rapidamente possibile. In particolare, il Governo è del tutto favorevole anche nel merito, al di là della considerazione precedentemente esposta, sulla prima, sulla terza e sulla quarta delle modificazioni introdotte. Si potrebbero forse esprimere alcune perplessità di merito sulla seconda modificazione, ma esse sono superate dalle considerazioni espresse dal relatore, alle quali il Governo si associa.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario, a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

PICCOLO, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544:

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Contributo) - 1. Al Tribunale internazionale ed alla "Commissione degli esperti" istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

All'articolo 3, al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «per non più di tre anni».

All'articolo 9, al comma 1, sono premesse le parole: «Nel caso previsto dall'articolo 7».

All'articolo 11, al comma 3, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

«c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «risoluzione» si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

b) per «Tribunale internazionale» si intende il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

c) per «statuto» si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993).

Articolo 2.

(Obbligo di cooperazione)

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse è il Ministro di grazia e giustizia.

Articolo 2-bis.

(Contributo)

1. Al Tribunale internazionale ed alla «Commissione degli esperti» istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Articolo 3.

(Trasferimento dei procedimenti penali)

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento

penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non più di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Articolo 4.

(Riapertura del procedimento nazionale)

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

Articolo 5.

(Divieto di nuovo giudizio)

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Articolo 6.

(Comunicazioni e trasmissione di atti)

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

Articolo 7.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiatione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

Articolo 8.

(Esecuzione della pena)

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 9.

(Provvedimenti relativi alla grazia)

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

Articolo 10.

(Cooperazione giudiziaria)

1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 29 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

Articolo 11.

(Consegna di imputato)

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale.

c-bis) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile».

4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Articolo 12.

(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna)

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura

cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera *d*), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di grazia e giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero, nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

Articolo 13.

(Applicazione provvisoria di misura cautelare)

1. Se il Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro di grazia e giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Articolo 14.

(Ruolo delle organizzazioni non governative)

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1723-B

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Di Lembo a riferire sullo stato dei lavori della Commissione.

* DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, poichè gli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento contengono anche modifiche al codice di procedura civile, la Commissione ha ritenuto all'unanimità

di dover rinviare l'esame del disegno di legge per l'impossibilità di esaminare in modo sufficiente le modifiche stesse e le loro implicazioni sul processo civile.

È a nostra conoscenza che il Governo sta predisponendo un nuovo decreto-legge. Auspichiamo che esso contenga le integrazioni che la Commissione giustizia e l'Assemblea del Senato avevano approvato all'unanimità, e in modo particolare quelle relative all'inquadramento dei messi di conciliazione che hanno trovato il consenso anche dell'altro ramo del Parlamento, nonché quelle che consentivano ai pubblici dipendenti la possibilità del collocamento in aspettativa senza corresponsione dell'indennità prevista per il giudice di pace e previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Ultimo rilievo, e non per importanza, è stato quello relativo ad alcune scelte che sembrano essere state operate contro la categoria degli avvocati, come giustamente e bene aveva rilevato il collega Covi, quali quelle relative all'abbassamento dei limiti di età a trent'anni e alla equiparazione della funzione esercitata dai giudici di pace non avvocati o procuratori alla pratica legale per l'ammissione all'esame a procuratore. Aggiungo che una delle modifiche non ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Commissione dunque non ha potuto terminare i suoi lavori sul provvedimento concernente il giudice di pace e quindi chiede che il tema sia rinviato all'esame della Commissione stessa.

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, come diceva il collega Di Lembo, il provvedimento di cui stiamo parlando è stato a suo tempo approvato da questo ramo del Parlamento e inviato alla Camera.

Poiché il lavoro della Commissione era stato molto attento e puntuale, data la ristrettezza dei tempi auspicavamo che vi fosse comprensione per il lavoro svolto e quindi ci aspettavamo non dico l'intangibilità del testo, ma quanto meno una sua non eccessiva manomissione. Evidentemente le modifiche introdotte per quantità, e forse anche per qualità, sono state tali da non consentire alla Commissione giustizia del Senato di provvedere a licenziare il decreto-legge in oggetto.

Visto che il ministro Conso è presente, gli rivolgiamo lo stesso appello rivolto dal senatore Di Lembo. Siccome il decreto-legge di cui ci stiamo occupando è in scadenza e si deve reiterare, auspiciamo che all'interno del provvedimento che verrà reiterato siano comprese, ovviamente a sua discrezione (ma il Ministro aveva valutato positivamente il lavoro che era stato fatto), quelle modifiche sostanziali e importanti che erano state introdotte nel testo licenziato dal Senato, in modo che alla fine, dopo i 60 giorni, chi potrà decidere abbia la possibilità di ricongiungere la sua valutazione con il testo precedente. Auspichiamo quindi che, poiché il decreto-legge ha vigenza immediata, questo testo riesca a prefigurare una possibilità di applicazione dei

contenuti del provvedimento attualmente in scadenza. Se me lo consente, in particolare caldeggerai la questione dei messi di conciliazione, che è di grande rilevanza e che invece molto spesso viene trascurata.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SAPORITO. Signor Presidente, noi chiediamo un provvedimento semplice, che non comporti interferenze con le norme del codice di procedura civile e con gli ordini professionali. Dico questo perchè nella Commissione di merito ci siamo trovati dinanzi a modifiche veramente complesse e complicate, certamente da non discutere in una situazione di emergenza come quella in cui si trova il Parlamento al momento attuale.

Per tale ragione, abbiamo aderito all'orientamento generale di non procedere all'approvazione di queste modifiche, anche perchè avevamo bisogno di approfondimenti che non ci sono stati dati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il disegno di legge n. 1723-B è rinviato in Commissione.

Onorevoli colleghi, a questo punto sospendiamo la seduta fino alle ore 19,40, in attesa che arrivi il rappresentante del Governo, per poi discutere il decreto-legge inerente l'EFIM.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,40).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate» (1838) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Montini.

* MONTINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti si tratta di un provvedimento finalizzato a consentire alle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società da questo controllate di non ottemperare al pagamento delle somme dovute a

titolo di IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA per un periodo corrispondente alla durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque non oltre il 20 gennaio 1995.

La Camera, in sede di conversione di questo decreto-legge, ha ritenuto di estendere i benefici non solo alle piccole e medie imprese, come ho detto, ma anche alle associazioni che svolgono attività commerciale. Inoltre, ha ritenuto di estendere le agevolazioni non soltanto relativamente all'imposta sul valore aggiunto, ma anche alle imposte dovute in qualità di sostituto d'imposta.

Ciò premesso, sentito il parere della Commissione, si propone all'Aula l'approvazione del provvedimento con le modifiche approvate dalla Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Granelli. Ne ha facoltà.

GRANELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, la Commissione industria, della quale faccio parte, ha autorizzato il senatore relatore Montini a esprimere parere favorevole per l'urgenza di questo provvedimento nella parte relativa alle disposizioni che concernono i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate, perchè questo è l'elemento fondamentale del provvedimento.

Riserve e perplessità invece nascono dal fatto che, con la modifica introdotta dalla Camera, si afferma che queste facilitazioni sono estese alle associazioni che svolgono attività commerciale. Ora, questa definizione (e chiedo al Governo qualche chiarimento) è molto ambigua. È difficile infatti stabilire che cosa è nel nostro ordinamento «una associazione che svolge attività commerciale». Se è un'impresa, o se è un'azienda media o piccola, già è prevista nella legge. È necessario - ripeto - ottenere qualche chiarimento in ordine a che cosa precisamente si indica con tale soggetto.

Mi rendo conto che una modifica eventuale implica il ritorno del provvedimento alla Camera. Ed è questa la ragione per cui si è autorizzato il relatore ad esprimere, nonostante riserve e perplessità, il parere favorevole. Tuttavia, se vi fossero emendamenti presentati addirittura da parte del Governo, e si rendesse quindi necessaria una nuova lettura da parte della Camera dei deputati, sarebbe allora opportuno eliminare il riferimento alle associazioni che svolgono attività commerciali, dal momento che le imprese piccole e medie che vantano crediti commerciali sono già tutelate dalla legge. Pare dunque inopportuno complicare l'applicazione della legge che dovrebbe, al contrario, essere chiarita da parte del Governo per evitare un difficile contenzioso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MONTINI, relatore. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, in effetti le osservazioni svolte dal senatore Granelli non sono prive di fondamento. Evidentemente, quando si cerca di velocizzare un procedimento possono capitare inconvenienti di questa natura.

Desidero chiarire bene il senso di questo emendamento, presentato dall'onorevole Tabacci e votato stamattina dalla Camera dei deputati. Nei provvedimenti che hanno avviato la liquidazione dell'EFIM si è sempre parlato di piccole e medie imprese; però, nel prosieguo della liquidazione, insieme al commissario liquidatore abbiamo riscontrato che per piccole e medie aziende, come sono state definite dalle Comunità europee con la decisione 92/C 213/02 del 20 maggio 1992, si intendono imprese non commerciali, cioè le imprese che operano, per esempio, nella seconda o nella terza elaborazione e non vendono direttamente beni all'EFIM. Nel riscontrare la situazione debitoria dell'EFIM, abbiamo rilevato che tra i creditori vi erano aziende commerciali e aziende che hanno svolto servizi. Infatti, si può notare che in occasione della discussione di un provvedimento precedente a quello che stiamo discutendo questa sera era stato formalizzato un preciso emendamento che proponeva di fare menzione delle aziende commerciali e delle aziende di servizi, per consentire anche la liquidazione dei crediti di questo tipo di aziende.

Allora, mi rendo conto che è sbagliata l'espressione: «nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale» e che la dizione corretta è «nonchè nei confronti delle aziende che svolgono attività commerciale». Però è difficile adesso modificare questo decreto, perchè se apportassimo la correzione il testo dovrebbe ritornare alla Camera. Sono consapevole dell'errore che abbiamo commesso, stamattina, il relatore, che ha presentato l'emendamento, ed io che, a nome del Governo, ho assentito. Se però si dovesse emendare il testo, rischieremmo di non approvare il provvedimento, perchè magari la prossima settimana alla Camera non raggiungeremmo il numero legale. Piuttosto, sarei per verificare la possibilità che il Governo presenti un emendamento in sede di discussione di un altro decreto che riguarda pure l'EFIM (il n. 42), in modo da rendere giustizia al senso a cui mi sono riferito poco fa con la modifica del termine: «associazioni» in quello di: «aziende». Altre soluzioni mi sembrano poco praticabili, data la volontà che mi pare comune e l'importanza, evidenziata dal senatore Montini, del varo del provvedimento in esame, perchè evidentemente riguarda tutta una serie di creditori che trovano giustizia attraverso questo provvedimento del Governo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PICCOLO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proveniente dalla Camera dei deputati, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, nel presupposto che l'ampliamento eventuale degli oneri sulla base delle modifiche apportate

dall'altro ramo del Parlamento faccia rimanere ferma la cifra indicata come onere, che quindi viene ripartita *pro-quota*».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 389, e dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 486.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532:

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «adottata in data 20 maggio 1992,», sono inserite le seguenti: «nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale,»; e le parole: «nonchè l'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato)

1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto 2.2. della decisione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonché nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte

gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.

2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

3. La sospensione del pagamento delle imposte avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti delle società controllate dall'EFIM, a norma dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potrà essere protratta oltre il 20 gennaio 1995.

4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante riduzione, per il solo anno 1994, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale».

1.1

BARBIERI, TADDEI, TOSSI BRUTTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* BARBIERI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MONTINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rendo conto che quando si fanno le cose in fretta si rischia sempre di sbagliare, anche perchè presto e bene non stanno assieme.

Prendo atto di quanto ha affermato il Governo questa sera, per cui invito la senatrice Barbieri a ritirare l'emendamento pur dandole atto della correttezza e sensatezza della modifica proposta, perchè è giusto che alcune cose rientrino nella norma di legge.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi associo al parere espresso dal relatore, invitando la proponente a ritirare l'emendamento.

Nella peggiore delle ipotesi, rimane una norma inapplicabile, perchè, come è scritto nel testo approvato: «nonchè nei confronti di

associazioni che svolgono attività commerciali», non produce certamente nessun effetto negativo. Ripeto: rimane inapplicata una norma che potremo correggere in un successivo decreto, come il n. 42, che riguarda sempre l'EFIM e nel quale dovremo far giustizia di questa svista, se mi è consentito definirla in tal modo.

PRESIDENTE. Voglio auspicare che in ogni caso il testo dell'emendamento, che mi pare registri il comune consenso, voglia essere considerato da parte del Governo come l'interpretazione autentica della norma che stiamo per approvare.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, la fretta può essere spesso cattiva consigliera; però, è strano che quando si ha fretta ci si vada ad ingarbugliare in questioni che appaiono inspiegabili, oppure spiegabili solo se ci si mette un po' di malizia.

Siccome quando si fa questo mestiere bisogna stare molto attenti ed anche guardare le questioni con la lente della malizia, allora, signor Sottosegretario, ho il timore che la peggiore delle ipotesi non sia che la legge non venga applicata così come è scritta, ma che l'interpretazione venga «tirata» in modo da coprire fattispecie che nulla hanno a che fare con lo spirito del provvedimento, ma ancora di più con i soggetti commerciali previsti dal nostro ordinamento. Non c'è bisogno di andarsi ad inventare una soluzione tipo: «le associazioni che svolgono attività commerciale»; non c'è bisogno di tirare in campo il soggetto «azienda»: esistono le piccole o medie imprese commerciali previste dal codice civile e credo che quello debba essere e rimanere il punto di riferimento.

Ringrazio il Presidente per aver sottolineato il fatto che comunque degli atti parlamentari si debba tenere conto come fonte cui attingere per l'interpretazione autentica delle leggi; però vorrei andare un poco più in là. Sono disponibile a ritirare questo emendamento, sono anche disponibile a compiere un'operazione che a un parlamentare non fa mai piacere, ma che in questa fase di fine legislatura abbiamo già compiuto in ordine ad altri provvedimenti, cioè a trasformare questo emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a fare quello che il Sottosegretario ha appena profilato, cioè ad utilizzare o lo strumento offerto da un altro decreto, o addirittura un nuovo decreto apposito, per cancellare da una legge della Repubblica un fantasma inesistente quali queste associazioni che svolgono attività commerciale.

Concludendo il mio intervento, annuncio di ritirare il mio emendamento trasformandolo in un ordine del giorno di cui consegno immediatamente il testo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno testè presentato della senatrice Barbieri.

PICCOLO, *segretario*.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate,

impegna il Governo:

con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge in discussione, ad emanare un apposito provvedimento che sopprima le parole: «nonchè nei confronti delle associazioni che svolgono attività commerciale».

9.1838.1 (già emendamento 1.1)

BARBIERI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

* MONTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DE PAOLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BARBIERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purchè abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'articolo 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione».

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Poichè è possibile che questa sia l'ultima seduta dell'Assemblea, mi permetto di rivolgere a tutti i presenti, che sono pochi, e a tutti gli assenti, che sono tanti e sappiamo in tutt'altre faccende affaccendati, a quelli che torneranno e a quelli che come me non torneranno in questa Assemblea, gli auguri più fervidi e amichevoli per il loro futuro, qualunque esso sia. (*Generali applausi*).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

PICCOLO, segretario. *Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 20*).

Allegato alla seduta n. 280**Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 28 gennaio 1994 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 21 gennaio 1994, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti del deputato Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro-tempore*.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3573. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate» (1838) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3663. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia» (1773-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3664. - «Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile» (1723-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Achille Bergamo e del dottor Gaetano Vasta a dirigenti generali di pubblica sicurezza;

la nomina del dottor Stefano Parisi a dirigente generale di livello B, quale Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

la nomina del dottor Giuseppe Ugo Amodeo a dirigente generale nel ruolo dei dirigenti del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Società italiana autori ed editori (SIAE), per gli esercizi dal 1987 al 1992 (*Doc. XV, n. 67*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 febbraio 1994, ha trasmesso la determinazione n. 48, adottata ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza 7 dicembre 1993, con cui si dichiara la non conformità a legge, nei sensi e nei limiti richiamati nella motivazione della stessa determinazione, del ricorso al regime di prorogatio della durata in carica del Commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC) nonché dell'organizzazione, della gestione e dell'assetto contabile delle attività imprenditoriali dell'Ente e dell'omessa adozione del piano di dismissione delle imprese (*Doc. XV-bis, n. 4*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 62.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIONISI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che la diffusione dell'AIDS con il suo tragico carico di malattie, sofferenze e centinaia di migliaia di morti nel mondo costituisce ormai il problema sanitario più urgente e drammatico delle organizzazioni sanitarie internazionali e dei singoli Stati chiamati a fronteggiare il fenomeno attraverso complesse strategie di politica sanitaria e l'impegno di immense risorse finanziarie;

considerato che *équipe* di studiosi di diverse università come quella della sezione di biologia della facoltà di medicina veterinaria dell'Università Humboldt di Berlino, sulla base di serie ipotesi scientifiche circa la profonda diversità di struttura tra l'HTLV, retrovirus, e l'HIV, e la falsa positività di vecchi sieri africani, negano la possibilità di una transizione naturale da HTLV ad HIV e l'origine africana dell'HIV e sostengono invece la sua origine a New York, nel 1977, dalla manipolazione genetica, per la preparazione della guerra biologica,

presso il laboratorio P4 di Fort Detrick (Maryland) e la comparsa dell'AIDS nel 1979, dopo 18 mesi di incubazione, il passaggio in Europa e successivamente in Africa,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un'iniziativa per la costituzione di una commissione internazionale di studio capace di pervenire a un giudizio definitivo sull'origine dell'HIV affinché, ove si dimostrasse la veridicità scientifica e la conferma dell'ipotesi avanzata, si possa condannare ed impedire la prosecuzione della ricerca finalizzata alla guerra biologica ed individuare, presso gli Stati Uniti, l'organismo istituzionale al quale i singoli paesi ed i singoli cittadini colpiti dal male possano fare riferimento al fine del sostegno economico alla ricerca finalizzata, alle politiche sanitarie attivate ed al riconoscimento e risarcimento dei danni.

(4-05338)

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'istituto di diritto pubblico Banco di Napoli è costituito da soggetti nominati su precisa indicazione dei vecchi partiti politici e che molti di essi risultano oggi a vario titolo indagati e comunque privi di quei «requisiti di onorabilità» richiamati da una recente delibera del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR);

che la maggior parte di essi ricopre anche diverse altre cariche, lautamente retribuite per centinaia di milioni, nei consigli di amministrazione di società del gruppo Banco di Napoli spa, come è, ad esempio, il caso dell'attuale presidente di Commercio e finanza o del presidente e vicepresidente dell'Isveimer, i cui clamorosi buchi non giustificano la «distrazione» della vigilanza della Banca d'Italia;

che entro il prossimo 30 aprile 1994 il consiglio di amministrazione della fondazione Banco di Napoli dovrà nominare i componenti del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli spa;

che i consiglieri della predetta fondazione, la maggior parte dei quali ricopre tale carica unicamente in virtù del potere del proprio referente politico che li raccomandava, si apprestano ad autonominarsi nel consiglio di amministrazione del Banco di Napoli spa allo scopo di garantire il potere del vecchio sistema politico, conservando così i loro immeritati privilegi economici;

che, soprattutto, con decreto del Ministro del tesoro del 26 novembre 1993 è stata sancita l'incompatibilità tra la carica ricoperta nell'ente conferente e quella nella società conferitaria o in altre società del gruppo, proprio ad evitare l'inammissibile meccanismo delle «autonomie»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso adottare immediate misure di controllo e di vigilanza, se pure tardiva, anche attivandosi eventualmente presso il governatore della Banca d'Italia per impedire il concretiz-

zarsi della paventata situazione di palese illegittimità nella nomina del prossimo consiglio di amministrazione del Banco di Napoli;

se non ritenga quindi di adottare tutti i provvedimenti idonei - fino al commissariamento, se il caso lo richiedesse - ad impedire che importanti e delicate funzioni pubbliche continuino ad essere gestite esclusivamente nell'interesse personale o di gruppi di potere, oramai delegittimati, contro ogni norma di legge e soprattutto contro il pubblico interesse.

(4-05339)

COMPAGNA, PAIRE. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.* - In relazione alle notizie apparse sul quotidiano «L'Opinione» il 9 febbraio 1994 relative a contratti affidati dalla SMA Ascoroma a una società di brokeraggio assicurativo presieduta dal figlio di uno degli amministratori dell'Ascoroma e, nel contempo, amministratore delegato della Sidemar (gruppo Finmare), si chiede di sapere se sia vero:

che le società di brokeraggio Ital Brokers - gestioni assicurative srl, Ital Brokers spa e Ital Brokers Risk Management srl avrebbero contratti tra società Finmare e compagnie d'assicurazione;

che una quota del rischio garantito dall'Ascoroma tramite la Ital Brokers srl sarebbe stata assunta dalla BNC Assicurazioni ed in tal caso se le provvigioni pagate da questa e dalla SASA siano quelle correnti di mercato.

(4-05340)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera) con determinazione del consiglio federale n. 13 del 14 maggio 1993 inviata per l'esecuzione al consiglio di presidenza - competenza settore centro studi e ricerche - evidenzia l'opportunità di attivare uno *staff* di collaboratori idonei e qualificati per soddisfare le esigenze inerenti le attività e le aree di interesse del settore;

che la FIDAL propone di nominare, tra i collaboratori che in passato hanno già operato nel suo ambito dimostrando serietà, competenza e capacità professionali, il professor Ugo Ranzetti, responsabile del settore attività didattiche, collaboratore della FISO (membro della commissione congiunta FIDAL-FISO) con un compenso di 25.000.000 di lire;

che il professor Ugo Ranzetti è già presidente provinciale del CONI di Brescia;

che l'articolo 3 del regolamento del Comitato olimpico nazionale italiano cita: «La carica di presidente di comitato provinciale o di delegato regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare l'esistenza di incompatibilità tra l'incarico ricoperto dal professor Ugo Ranzetti e la proposta di nomina avanzata dalla FIDAL e, nel caso positivo, se non si ritenga che sia opportuna la revoca di ogni tipo di incarico all'interno del CONI e di ogni federazione ad esso associata.

(4-05341)

MEDURI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere se sia a conoscenza dell'allarme suscitato nelle città di Messina e Reggio Calabria dalla ventilata ipotesi di soppressione dei depositi di generi di monopolio di Messina e di Reggio Calabria.

Nel corso di un'affollata assemblea i dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione e sono pronti a proclamare lo sciopero ed avviare, con il conforto dei cittadini, incisive forme di lotta.

Presso il deposito di generi di monopolio di Reggio Calabria lavorano 13 dipendenti tutti residenti a Reggio Calabria i quali, nella deprecata ipotesi della chiusura, sarebbero costretti a trasferirsi in altra sede e, in aggiunta, si perderebbero 8 posti di lavoro presso la ditta *Amore che si occupa dei trasporti*, 3 posti di guardia giurata utilizzata nella vigilanza, 2 posti di personale della pulizia.

In una città come Reggio Calabria, afflitta da una disoccupazione che ormai supera abbondantemente il 30 per cento della popolazione, acquistano grande importanza anche due decine di posti di lavoro. Non si riesce a capire il ventilato provvedimento anche in considerazione del fatto che i depositi di via Veneto sono funzionali e ben tenuti, che il servizio reso alla clientela è ottimo e che, data la centralità del deposito, appare facile l'approvvigionamento dei magazzini di Bagnara, Bianco, Locri, Melito Porto Salvo, Palmi, Roccella Jonica, Serra San Bruno, Amantea.

L'ipotesi di chiusura del deposito di Reggio, inoltre, non trova giustificazione alcuna ove si pensi che il servizio è attivo e, quindi, cervelotico appare l'intendimento di chiudere il magazzino spostando tutto il carico al magazzino-deposito di Crotona.

Alla luce di quanto detto ed in considerazione del fatto che la ventilata chiusura potrebbe provocare anche gravi turbative dell'ordine pubblico in una città, come Reggio, ormai all'esasperazione, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un immediato intervento personale atto a scongiurare l'ennesimo atto di spoliazione della città di Reggio Calabria.

(4-05342)

PONTONE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che nella sede dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova esiste carenza di organico;

che risultano trasferiti e/o distaccati - senza sostituzione - verso altre destinazioni dal 28 settembre 1987 al 1° agosto 1993 almeno 30 unità del predetto ufficio, senza che siano stati seguiti criteri improntati al principio dell'efficienza della pubblica amministrazione;

che la normativa vigente in materia prevedeva una permanenza minima di cinque anni dalla data di assunzione nella sede di prima nomina, come da bando di concorso;

che al riguardo esiste la circolare del Ministero del lavoro n. 75 del 18 giugno 1992, con la quale si invitano gli uffici del citato Ministero «a non ricorrere all'istituto del distacco neanche per i casi urgenti, onde vanificare le regole che disciplinano i trasferimenti»;

che in materia è stata già presentata alla Camera dei deputati un'interrogazione parlamentare (4-04369) in data 5 agosto 1992 a firma dell'onorevole Francesco Marengo del MSI-DN,

si chiede di sapere quali siano i criteri che disciplinano la materia dei trasferimenti e dei distacchi presso il Ministero del lavoro, se questi si siano resi effettivamente necessari, stante la già menzionata carenza di organico nella sede di Genova, e quali provvedimenti si intenda adottare qualora si configurasse un abuso di atti d'ufficio, sotto forma di illecito favoreggiamento.

(4-05343)

PREIONI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che nel 1981 l'ANAS progettò una strada a scorrimento veloce destinata al traffico proveniente dalle strade statali nn. 142 e 229;

che l'arteria in oggetto oltre ad aggirare gli abitati di Cureggio, Borgomanero, Brigo Novarese e Gozzano avrebbe consentito di collegare l'area industriale di San Maurizio d'Opaglio;

che la variante di Borgomanero veniva inserita dalla regione Piemonte nel terzo stralcio attuativo del Piano decennale per la viabilità 1991-1993;

che con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 383 del 3 febbraio 1993 la realizzazione dell'opera è stata assegnata all'impresa INC di Torino per un importo complessivo di 27 miliardi di lire;

che, nonostante i quattro lotti previsti dal progetto originario, ad oggi solo il secondo è stato appaltato;

che con l'ultimazione del tratto autostradale Arona-Gravellona, fino all'innesto con la strada statale n. 142, gran parte del traffico pesante in transito a Borgomanero con destinazione la Val d'Ossola eviterà di attraversare il nodo di Borgomanero;

che il tracciato della costruenda circonvallazione ha lo stesso andamento del tracciato autostradale,

si chiede di sapere:

se si sia proceduto a verificare la corrispondenza fra il progetto esecutivo approvato e quanto si sta effettivamente realizzando;

in caso di risposta affermativa, i motivi per cui il terzo lotto, nonostante sia l'unico ad avere una certa utilità sotto il profilo del collegamento funzionale con l'area industriale del Basso Cusio, non risulti finanziato e non rientri di fatto fra le opere considerate prioritarie;

se sia stato predisposto, approvato e finanziato, nel rispetto delle normative comunitarie, un progetto per l'eliminazione dell'inquinamento acustico che verrà a determinarsi a seguito dell'esercizio della variante in oggetto;

se, alla luce della mutata situazione dei flussi viari conseguente la realizzazione del già citato tratto autostradale, non si ritenga opportuno attivarsi per la sospensione dei lavori relativi al secondo lotto, ricercando contestualmente soluzioni alternative, come ad esempio l'apertura dell'A26 in funzione anche del traffico locale;

se non si reputi conveniente verificare la rispondenza costi-funzionalità per una strada che, in ultima istanza, sta assumendo la caratteristica di un semplice tracciato di viabilità interna;

se non si ritenga perlomeno doveroso verificare quanto la prossima realizzazione di un megacentro commerciale, collegato direttamente alla circonvallazione in oggetto da una bretella stradale di nuova progettazione, si colleghi all'opposizione delle forze politiche di Borgomanero a discutere qualsivoglia ipotesi di tracciati alternativi.

(4-05344)

D'AMELIO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che i lavoratori dello stabilimento Materit, operante in Ferrandina (Matera) nel settore della produzione di lastre in cemento-amianto, a seguito della crisi del comparto dell'amianto e dell'intervento della magistratura a tutela dell'ambiente furono licenziati nel settembre del 1989 e collocati in disoccupazione speciale in applicazione della legge n. 1115 del 1968 e, successivamente, collocati in mobilità in applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge n. 223 del 1991;

che da quella data i lavoratori hanno goduto delle varie proroghe di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 148 del 1993;

rilevato che con il 31 dicembre 1993 è scaduta l'ultima proroga e che il Ministro del lavoro aveva assicurato la proroga della mobilità in applicazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 1994, fino al 31 dicembre 1994;

considerato che sono state manifestate perplessità nella interpretazione di detto articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 1994, sicchè non appare chiara nè scontata l'applicazione di detto articolo ai lavoratori della Materit;

riaffermato che forze politiche e sindacali, nonchè enti locali e regione Basilicata, continuano a seguire con preoccupazione l'evolversi della situazione della Materit e sono in corso trattative per l'auspicata riconversione industriale della stessa azienda Materit, sicchè appare indispensabile mantenere in mobilità i lavoratori della Materit di Ferrandina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di far conoscere la corretta interpretazione del citato articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 1994;

di assicurare comunque la tutela dei lavoratori della Materit di Ferrandina anche con altro provvedimento di legge che estenda ai lavoratori della Materit i benefici di proroga della mobilità fino al 31 dicembre 1994.

(4-05345)

SCAGLIONE. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -

Premesso:

che il gran numero di furti effettuati al cimitero monumentale della città di Torino in questi ultimi anni ha fatto nuovamente convergere l'attenzione su un problema quanto mai scottante, che è quello riguardante la conservazione dei numerosi monumenti ivi giacenti, il cui stato di degrado è allarmante;

che tra i tanti monumenti che impreziosiscono il cimitero torinese un posto di assoluto riguardo occupa il mausoleo della famiglia Tamagno, giudicato dagli esperti un capolavoro dell'arte tombale; costruito nel 1912 e frutto di una convenzione tra il comune di Torino e la famiglia Tamagno, appartiene oggi all'amministrazione civica ed è considerato tra le più rilevanti costruzioni *liberty* del tempo; progettato e curato dall'architetto Raineri Arcaini, insegnante alla scuola Brera di Milano, il mausoleo è sempre stato meta non solo di cultori del grande tenore Francesco Tamagno ma anche degli appassionati d'arte;

rilevato:

che il suddetto mausoleo fu colpito da un fulmine nel 1986 con conseguente crollo parziale del cornicione di marmo e che il suo stato si è andato deteriorando negli anni, tanto che oggi versa in condizioni pressochè di abbandono e, mancando le chiusure, può essere oggetto di furti;

che comune ed eredi si rimpallano la responsabilità per le spese di restauro e che di conseguenza il prezioso monumento è esposto ad un degrado ormai irreversibile,

si chiede di sapere quali misure di urgenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvare dal definitivo crollo un monumento così significativo e per la storia dell'arte e per quella della musica.

(4-05346)

MOLINARI, MERIGGI, BENVENUTI, MANCUSO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che è stata approvata dalla Camera dei deputati in data 2 febbraio 1994 la conversione in legge del decreto-legge n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei paesi in via di sviluppo (PVS);

che nel disegno di legge di conversione del decreto si dispone entro 4 mesi la riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) e del regolamento applicativo della legge n. 49 del 1987 alla luce della normativa comunitaria specifica per i PVS;

che nel decreto è prevista una valutazione delle qualifiche degli attuali esperti dell'UTC-DGCS (i cui contratti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1994) sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri;

che risulta che gli stessi esperti sono stati convocati dalla DGCS la quale ha comunicato di voler procedere alla valutazione degli stessi tra il 14 e il 21 febbraio 1994 sulla base della presentazione di un semplice *curriculum vitae* e senza indicare i criteri con i quali la valutazione sarà operata dalla commissione;

che risulta in corso di registrazione alla Ragioneria un decreto del Ministro degli affari esteri recante nomina dei membri della commissione di cui alcuni appaiono adeguati per indipendenza e professionalità specifica (l'ex vice presidente della Banca mondiale e l'attuale direttore Africa Australe alla CE), mentre altri (tra cui il presidente della commissione, ambasciatore italiano presso la FAO) non sembrano avere la specifica esperienza professionale atta a valutare professionisti delle materie dello sviluppo;

che detta commissione risulterebbe in carica per un anno, senza che nel contempo il decreto fornisca i criteri oggettivi necessari alla valutazione stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, oltre che logico, come nelle intenzioni del legislatore, dare seguito alla necessaria valutazione dopo aver proceduto alla riorganizzazione funzionale degli uffici della stessa DGCS, nonché del regolamento della legge n. 49 del 1987 sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale tecnico e del rimanente personale;

quale sia la ragione dell'urgenza della valutazione nelle date indicate, preso atto che la commissione dura in carica un anno e che gli stessi contratti sono prorogati alla fine del 1994;

se non ritenga opportuno esplicitare i criteri cui la valutazione deve fare riferimento, in mancanza dei quali ogni commissione corre il rischio di operare in modo arbitrario e discrezionale, in un momento in cui è richiesta la massima obiettività e chiarezza verso una materia sottoposta ad inchiesta parlamentare come da recente legge;

se non ritenga opportuno formare la commissione con professionisti riconosciuti per livello e competenza sui temi dello sviluppo internazionale e dei PVS escludendo per l'appunto personale diplomatico o di livello di competenza uguale o inferiore a quello degli esperti che ci si propone di valutare.

(4-05347)

MOLINARI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che nel luglio del 1979 fu stipulata una convenzione sottoscritta dall'ingegner Nino Rovelli, dalla Plenit e dalla FIND, da una parte, dall'ingegner Cappon, presidente dell'IMI, e dal professor Schlesinger, presidente del costituendo consorzio bancario SIR (Società italiana resine), dall'altra, in attuazione della legge n. 787 del 1978 che prevedeva la costituzione di consorzi tra banche per il risanamento di alcuni gruppi industriali in crisi;

che per il salvataggio del gruppo SIR-Rumianca l'IMI subì una perdita immediata di circa 580 miliardi di lire a cui vanno aggiunti altri 500 per la rivalutazione sui 1.269 miliardi di titoli decennali infruttiferi ricevuti dalla Cassa depositi e prestiti, mentre lo Stato stanziò 500 miliardi e la Cassa depositi e prestiti rinunciò a crediti per 1.600 miliardi, quindi ad una somma complessiva di oltre 4.000 miliardi di lire;

che il Parlamento affidò con una legge speciale la gestione del gruppo SIR-Rumianca al comitato per la SIR che cedette numerose

attività all'ENI ed altre residue aziende alla Montedison, nell'intento di salvaguardare, con onerosi interventi a carico degli istituti creditizi e dello Stato, valori aziendali, tecnologici ed occupazionali;

che quello che poteva apparire la salvaguardia di interessi generali si è rivelato un *boomerang* per l'IMI che è stato condannato a risarcire, con una sentenza resa esecutiva dalla Suprema Corte, la somma di oltre 1.000 miliardi di lire agli eredi dell'ingegner Rovelli che nel frattempo avevano promosso causa all'IMI stesso;

che al danno per l'erario che si sobbarcò un notevole esborso di risorse quantificabili in circa 12.000 miliardi di lire rivalutati secondo gli indici Istat si è quindi aggiunta la beffa di sborsare altri 1.000 miliardi di lire a carico dell'IMI;

che a giudizio dell'Adusbef, che ha esaminato l'offerta pubblica di vendita dell'IMI, che partirà dal 31 gennaio al 4 febbraio, e la congruità del valore attribuito al patrimonio dell'Istituto di via dell'Arte, dopo averlo effettuato per l'Enimont nel novembre 1990 e per il Credito italiano più di recente, esistono gravi responsabilità ed omissioni;

che dalla documentazione risulta infatti che l'IMI, con delibera del comitato esecutivo del 25 giugno 1985, che recepiva la precedente delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 5 giugno 1985, nonostante il parere contrario espresso dal collegio difensivo, in particolare dai professori Rosario Nicolò e Carmine Punzi, ha stabilito, con motivazioni contraddittorie e certamente incongrue, di non chiamare in causa nella vertenza con la SIR nè il consorzio nè il professor Schlesinger che aveva agito in nome e per conto dello stesso consorzio, nè - quantomeno - i singoli partecipanti allo stesso e cioè le 11 banche coobbligate;

che in virtù di tale incomprensibile scelta processuale l'IMI è stato condannato a pagare la somma di circa 1.000 miliardi di lire agli eredi della SIR dell'ingegner Rovelli, senza possibilità di ripartire, *pro quota*, il suddetto indennizzo che viene a pesare esclusivamente sul patrimonio e sulla liquidità dell'IMI, oggetto di una offerta pubblica di vendita;

che, ai fini di una completa e corretta valutazione della sconcertante vicenda, secondo voci non verificate direttamente, sembrerebbe che in sede di comitato esecutivo del 25 giugno 1985 sia stato determinante nell'assunzione della delibera il non chiamare in causa nè il Consorzio bancario SIR, nè il professor Schlesinger, nè tanto meno le 11 primarie banche coobbligate (tra le quali l'Istituto Banca commerciale italiana, l'Isveimer, il CIS, la Carit, eccetera) e il parere del consigliere professor Feliciano Benvenuti, in ordine alla inopportunità della chiamata in causa di altri soggetti, poichè ciò avrebbe indebolito la linea difensiva dell'IMI, quale implicita ammissione di responsabilità;

che, invece, dopo la definitiva ingiunzione della Suprema Corte di cassazione che ha condannato l'IMI a risarcire agli eredi della SIR di Rovelli la somma dei famosi 1.000 miliardi, con citazione notificata il 19 luglio 1993, l'IMI ha promosso causa contro il consorzio bancario SIR, sostenendo che le obbligazioni per le quali l'IMI è stato condannato dovevano essere adempiute non dall'IMI bensì dal consorzio bancario

SIR che, una volta costituito, aveva ratificato implicitamente gli accordi con la vecchia proprietà, utilizzandoli in quanto indispensabili sia per la sua costituzione che per la sua operatività;

che appare strana e quanto meno singolare la strategia difensiva dei massimi vertici dell'IMI, che soltanto il 19 luglio del 1993, ben otto anni dopo la famigerata delibera, si ricordano di promuovere causa contro il consorzio bancario SIR;

che se avessero seguito tempestivamente i pareri espressi per iscritto dai summenzionati professionisti, facenti parte del collegio difensivo, di chiamare in causa la SIR e le banche coobbligate, avrebbero sia rafforzato la linea difensiva che sopportato un onere certamente inferiore, quantificabile nel 27 per cento circa della somma accollata totalmente, cioè 270 miliardi di lire;

che tale negligenza potrebbe configurare una violazione dell'ordinaria diligenza del buon amministratore, da cui potrebbe scaturire un'azione di responsabilità promossa dall'azionista di maggioranza dell'Istituto (Ministero del tesoro), ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile,

l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza di quanto segue:

se le gravissime lacune difensive del *pool* dei legali interni all'IMI, guidato dal dottor Enrico Fioravanti, attuale capo area legale e personale, non siano da ascrivere ad un preciso disegno per far soccombere l'IMI nella vertenza giudiziaria con gli eredi Rovelli;

che la famosa delibera del 25 giugno 1985, di non chiamare in causa il consorzio bancario SIR e le 11 banche coobbligate, fu ispirata dal consigliere dell'IMI professor Feliciano Benvenuti, nominato nell'estate scorsa (forse proprio per questi suoi trascorsi) consigliere della RAI;

se non si ritenga almeno singolare che un membro dell'attuale comitato esecutivo dell'IMI, composto da Luigi Arcuti, Giuseppe Falcone, Roberto Mazzotta, Lorenzo Pallesi e Mario Draghi, sia stato nominato consigliere RAI;

se non si ritenga altresì singolare il fatto che il direttore generale del tesoro, dottor Mario Draghi, non pare abbia proposto un'azione di responsabilità contro gli amministratori *pro tempore* dell'IMI che hanno costretto l'Istituto a risarcire agli eredi Rovelli la rispettabile somma di 1.000 miliardi, mentre il ricavato della vendita del 33 per cento del gruppo IMI sarà di circa 2.000 miliardi (per un valore totale di 6.000 miliardi circa); si chiede di sapere quali siano i criteri adottati nella valutazione, visto che il Ministro del tesoro in carica rifiutò nell'estate scorsa offerte che valutavano il valore dell'Istituto di via dell'Arte per una somma che era vicina a 7.000 miliardi di lire;

se risponda al vero che l'IMI effettui trasferimenti diretti di capitali al Ministero del tesoro, rubricati in una fantomatica «div.pam», per centinaia di miliardi, senza specificare nè la natura delle transazioni nè la liceità;

se risponda al vero che l'IMI sia esposto, e con quali garanzie reali, con il gruppo RTI (Reti televisive italiane) direttamente controllato dal cavalier Silvio Berlusconi;

se si sia a conoscenza che il dottor Paolo Berlanda, figlio del dottor Enzo Berlanda, attuale presidente della Consob, abbia effettuato una fulminante carriera dapprima nel gruppo IMI ed attualmente nell'azienda capogruppo con incarichi sempre più prestigiosi;

se si sia a conoscenza che la Consob, rispetto alle numerose denunce contenute anche in interrogazioni parlamentari su presunte irregolarità di aziende rientranti nell'orbita IMI, quali Fideuram Vita, Imicapital, Fonditalia, eccetera, si sia ben guardata dall'intervenire, insabbiando le documentate richieste di intervento e perfino la prima denuncia di *insider trading* sui titoli Manusardi;

se risponda al vero che alla data del 30 giugno 1993 l'IMI abbia trasferito crediti di firma alla sua controllata IMI Bank International di Lussemburgo per 2.000 miliardi di lire;

se si sia a conoscenza delle ragioni per le quali la Corte dei conti non intervenga sul caso IMI-SIR-Rovelli e sul pagamento dei 1.000 miliardi, per fare piena luce sulle responsabilità passate, presenti e future;

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, per accertare i fatti esposti a fare chiarezza in questa vicenda che presenta notevoli punti oscuri e che ha visto bruciare risorse pubbliche di rilevante entità.

(4-05348)

ROVEDA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'11 gennaio 1994 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Umberto Colombo, ha annunciato che il Governo aveva assegnato 600 miliardi di lire al Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA) con sede a Capua, nell'ottica di un «riorientamento delle attività»;

che la legge n. 184 del 1989, approvata sotto la Presidenza del Consiglio di Ciriaco De Mita ed essendo Ministro della ricerca Antonio Ruberti che istituiva il CIRA, prevede all'articolo 1 che «le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il piano spaziale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI)» e che (articolo 5, comma 2) «i programmi relativi al settore spaziale sono elaborati dall'ASI e sono sottoposti alle procedure previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, nell'ambito del Piano spaziale nazionale»;

che il Piano spaziale nazionale dell'ASI relativo al quinquennio 1990-1994, sottoposto al CIPE nel 1991 e mai aggiornato, non prevede alcuna attività di pertinenza del CIRA e l'ASI, oggi in regime commissariale in seguito alle gravi irregolarità contestate e oggetto di indagini da parte della magistratura contabile e penale, ha solo designato due suoi funzionari, riconfermati dal commissario Puppi, in seno al comitato tecnico-scientifico del CIRA;

che la definizione dei programmi di ricerca è chiaramente propedeutica alla definizione ed alla costruzione di qualunque infrastruttura e quindi, nell'assenza di tali piani, non è possibile procedere ad alcun significativo investimento strutturale;

che inoltre una delle principali attività per cui il CIRA era stato inizialmente concepito era connessa al programma Scirocco, propedeutico allo sviluppo dello *space shuttle* Hermes dell'Agenzia spaziale europea (ESA), il quale nel frattempo è stato azzerato dall'ESA e rimandato *sine die*;

che in una precedente interrogazione (4-05273 del 25 gennaio 1994) del Gruppo Lega Nord, rimasta senza risposta, si richiedeva «come si giustifichi l'assegnazione di ben 600 miliardi di lire ad un singolo centro di ricerca che annovera soltanto alcune decine di ricercatori quando il contributo annuale per la ricerca universitaria per tutte le università italiane è sceso da 300 a 250 miliardi, quando l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per un migliaio di dipendenti ha un contributo annuale di 478 miliardi e l'ASI prevede nel bilancio 1994 per la ricerca fondamentale di circa 2.000 ricercatori una cifra di circa 5 miliardi in chiara violazione della legge istitutiva»;

che secondo le ultime stime i contributi complessivi al CIRA risulterebbero di fatto essere oltre 750 miliardi,

si chiede di sapere:

quali siano le tematiche previste dal «riorientamento delle attività del CIRA» annunciate dal ministro Colombo, da chi siano state decise e se esse siano conformi alla legge istitutiva;

quale attività di valutazione abbia svolto il comitato tecnico-scientifico del CIRA e quale sia stato il contributo dei due membri designati dall'ASI, in merito al piano delle opere e degli impianti da realizzare, come previsto dall'articolo 2 della legge n. 184 del 1989, in particolare con riferimento allo sviluppo di programmi spaziali;

se gli attuali commissari dell'ASI abbiano effettivamente svolto lo «stretto coordinamento» con le attività del CIRA, come previsto dalla legge;

se la Corte dei conti si sia già espressa sulla legittimità del finanziamento annunciato dal ministro Colombo in assenza delle garanzie di legge;

se il Governo non intenda soprassedere alla erogazione di tali 750 miliardi in attesa dei chiarimenti richiesti anche in vista del *deficit* attuale dell'ASI di oltre 500 miliardi e di ulteriori impegni - per oltre 1.000 miliardi - già presi per il futuro pur in mancanza di copertura finanziaria.

Visto inoltre come il ministro Colombo ha proceduto, in piena difformità a quanto previsto dalla legge, all'erogazione di finanziamenti al CIRA nel settore spaziale;

considerato:

il perdurare del dissesto finanziario e delle condizioni di illegittimità nelle quali opera l'ASI cui il Ministro non ha posto alcun rimedio e che anzi ha solo peggiorato;

che il problema ASI è al momento oggetto di una inchiesta amministrativa della Corte dei conti e penale della procura della Repubblica di Roma,

l'interrogante chiede altresì di sapere:

se il Presidente del Consiglio non giudichi che la situazione sia giunta ad un punto tale da rendere necessaria, per risolvere i problemi

sul tappeto, l'assunzione *ad interim* da parte sua del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

inoltre, se il Governo non ritenga opportuno sostituire l'attuale gestione commissariale, oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica e della procura della Corte dei conti, con un commissario in grado di avviare il risanamento finanziario e programmatico dell'ASI.

(4-05349)

CANNARIATO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che la norma volta a permettere l'uso dello zucchero nel vino al fine di aumentarne la gradazione spinge da una parte a una maggiore produzione di un prodotto che è spesso di pessima qualità e dall'altra legittima la concorrenza sleale nei confronti di quei produttori che vogliono continuare a produrre vino di qualità a prezzi remunerativi;

che il regolamento comunitario che disciplina lo zuccheraggio sta duramente penalizzando i produttori delle zone naturalmente vocate alla vitivinicoltura di qualità, costringendoli alla distillazione obbligatoria,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di volersi adoperare e adottare immediate iniziative affinché la normativa comunitaria venga modificata nel senso di permettere e favorire l'uso dei vini delle regioni meridionali per tagliare e migliorare i vini delle altre zone d'Italia e d'Europa.

(4-05350)

MARTELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che è di oggi la notizia secondo la quale 114 operai siciliani in cassa integrazione fino al prossimo giugno si sarebbero rifiutati di lavorare per tre aziende private già impegnatesi a reimpiegare personale cassintegrato, per un investimento totale di circa 30 miliardi;

constatato che la Sicilia possiede il maggior tasso di disoccupazione in Italia (circa il 25 per cento);

considerato;

che la notizia giunge contemporaneamente ad un'altra secondo la quale a Padova ben 400 persone si sono presentate presso un ambulatorio medico che, tramite inserzione, cercava una segretaria, il che dà una chiara idea di quale sia il bisogno di lavoro e la crisi che esiste in tutto il paese;

che i cassintegrati in oggetto godono dell'80 per cento della retribuzione, a cui si aggiunge un altro assegno erogato dalla regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro non ritenga di dover intervenire in qualche modo affinché queste persone in cassa integrazione non possano più in alcun modo rifiutarsi di lavorare in sedi alternative, obbligandoli quindi a meritare quei soldi che, in maniera assolutamente improduttiva (e, a quanto pare, molto comoda), ogni mese vengono loro elargiti;

se in ogni caso il Ministro non ritenga che troppo spesso la cassa integrazione rappresenti, per una certa fascia di persone poco

responsabili e con assai scarsa voglia di lavorare, una sorta di alibi per aiutare il paese ad affondare, badando solo al proprio stato particolare, ma con l'avallo dello Stato.

(4-05351)

MEDURI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il sindaco di Montebello Jonico (Reggio Calabria) non sembra essere del tutto un cittadino modello e considerato che lo stesso ha collezionato in passato una non breve serie di condanne penali per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di aprire un'indagine volta a stabilire con assoluta certezza se non sia il caso di rimuovere detto sindaco per gravi e persistenti violazioni di legge anche per evitare che lo stesso con tante condanne ed anche numerose «assoluzioni» per amnistia sulle spalle abbia frequenti contatti con importanti organi ed istituzioni dello Stato.

(4-05352)

PAIRE. - *Ai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri.* - Per sapere quali siano state le misure di sicurezza adottate per proteggere l'incolumità della famiglia di Davide Cervia, scomparso da oltre due anni e molto probabilmente rapito da qualche organizzazione al servizio di uno Stato straniero guerrafondaio e sottosviluppato o in via di sviluppo che necessita di specialisti in grado di operare ad alto livello nella guerra elettronica.

Davide Cervia, in possesso di quella rara specializzazione, ha fedelmente servito lo Stato per un lungo periodo, poi si è congedato; la disavventura capitatagli merita la concreta solidarietà dello Stato sia nei confronti suoi che della famiglia.

Si ritiene che il Governo, attraverso i suoi servizi segreti militari, farebbe bene a cercarlo seriamente, indirizzando le ricerche verso quegli Stati (come la Libia) che danno minore affidabilità politica e si ispirano ad ideali non compatibili con i principi ispiratori sia della nostra Carta costituzionale che del trattato di Helsinki.

Il Governo farebbe altresì bene ad accertare, per meglio orientare le indagini, quale tipo di corso sia stato seguito da Davide Cervia presso la SMA di Firenze.

Come parlamentare e come cittadino l'interrogante osserva amareggiato lo spreco di uomini e di mezzi che si consuma talune volte per proteggere alcuni personaggi che sarebbe da definire almeno singolari. Ci si riferisce all'ex giudice Ajala. Ogni giorno al tardo mattino si osserva in piazza Navona un cospicuo numero di uomini (da 5 a 8) e di mezzi (da 2 a 4 comprendendo l'Alfa dei carabinieri) che sono in massima allerta di fronte a quel portone dal quale sbuca l'ex giudice Ajala il quale sovente, invece di salire diligentemente sulla macchina pagata dallo Stato, va a piedi al bar a bersi il caffè provocando non poca apprensione agli uomini della scorta. Risulta all'interrogante che il contribuente italiano sborsa per la sola protezione dell'ex giudice Ajala ogni anno una somma non lontana da un miliardo di lire; si chiede di sapere se non si ritenga che sarebbe più giusto ridimensionare questa spesa a limiti reali e ragionevoli ed intervenire con la somma risparmiata a proteggere

seriamente la famiglia di Davide Cervia. Nel caso in cui il Governo non adotti misure incisive di protezione nei confronti della famiglia Cervia ci si chiede se lo Stato non sia in qualche modo complice e sappia che la famiglia stessa non corre pericoli.

Le informazioni sul caso di Davide Cervia sono state diffuse dalla trasmissione di Raidue «Mixer» condotta da Giovanni Minoli e l'interrogante ha rilevato lo shock provocato nella gente nell'apprendere queste notizie.

(4-05353)

MANFROI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nel corso della trasmissione televisiva «Il rosso e il nero» di giovedì 27 gennaio 1994 il conduttore signor Michele Santoro ha usato espressioni denigratorie e ha assunto atteggiamenti irrisori nei confronti della famiglia (intesa come istituzione);

che tali atteggiamenti contrastano non solo con il sentire della maggior parte degli italiani, ma anche con la lettera e lo spirito della Costituzione vigente che all'articolo 29 così recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;

che tali atteggiamenti e tali espressioni tanto meno possono essere consentite alla televisione di Stato che, svolgendo il ruolo di pubblico servizio, dovrebbe essere riguardosa dei sentimenti della maggioranza dei cittadini e rispettosa delle leggi, in particolare della legge fondamentale dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il giudizio sull'episodio citato e se non si ritenga opportuno che l'ente televisivo pubblico intervenga affinché tali episodi non debbano ripetersi. L'interrogante ritiene comunque doveroso investire della questione la competente Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

(4-05354)

MARTELLI, SIGNORELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che è apparsa sul quotidiano «Il Giornale» dell'8 febbraio 1994 la notizia, posta in prima pagina, secondo la quale Renato Curcio, fondatore e capo delle famigerate Brigate rosse, starebbe per iniziare, su un canale della RAI, una serie di trasmissioni per il Dipartimento scuola educazione, in cui egli presenterà il suo «progetto culturale», cioè «frugare nelle viscere della società, nel carcere, nel manicomio, nell'handicap, nelle solitudini urbane, nell'AIDS, nell'incesto, nella transessualità»;

constatato che negli ultimi mesi è stata fatta, da parte di certa stampa e di certi ambienti politici, una sorta di «rivisitazione» del personaggio Curcio con interviste e, persino, con inviti a tenere lezioni universitarie;

considerato:

che si tende normalmente a non affidare compiti di insegnamento ed informazione a coloro i quali hanno fatto parte (ed in questo caso

capeggiato) di sistemi eversivi che tanto lutto e disperazione hanno creato nelle famiglie e nell'Italia tutta;

che si ritiene comunque che vada in ogni caso mantenuto il principio secondo il quale chi ha sbagliato ed ha poi pagato col carcere i propri errori debba essere riabilitato a vivere una vita civile, senza però arrivare agli estremi di far diventare queste persone dei «maestri» di vita,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ritengano giusto, ma soprattutto istruttivo per gli italiani, affidare compiti di informazione ad un personaggio come Curcio, per di più con lo scopo di gestire un programma «culturale»;

se non ritengano opportuno, per giustizia e democratica equità, che sia affidato ad un esponente dell'eversione di destra un programma altrettanto culturale, magari su una rete meno lottizzata della RAI.

(4-05355)

MOLINARI. - Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che è stata più volte sollevata la questione della lentezza nelle modalità di amministrazione della giustizia da parte del procuratore di Brescia, dottor Francesco Lisciotto;

che lo scrivente ha potuto esaminare la documentazione relativa alla querela per diffamazione messa in atto dal dottor Lisciotto contro il signor G. Federici di Brescia e che la stessa appare connotarsi più che altro come un atto di intimidazione contro un cittadino che chiede trasparenza e affidabilità da parte dei pubblici funzionari;

che gli episodi di presunto clientelismo amministrativo, relativo alle certificazioni d'invalidità delle figlie del dottor Lisciotto - fulmineamente accertate dall'USL n. 41 di Brescia - e ai conseguenti avviamenti obbligatori al lavoro presso la Banca del credito agrario bresciano e la Banca popolare di Brescia da parte dell'ufficio provinciale del lavoro (in quota orfani e vedove la figlia Cinzia ed in quota invalidi militari di guerra la figlia Sandra Carmela), inducono dubbi e perplessità in quanto nella suddetta querela non viene chiarita la regolarità della prassi di assunzione obbligatoria nè tanto meno si indicano le ragioni della rapidità del rilascio delle certificazioni d'invalidità civile e risulta che nel 1990 i tempi di attesa si aggiravano intorno ai due anni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei suddetti presunti episodi di clientelismo e se siano stati avviati provvedimenti giudiziari in merito.

(4-05356)

MEDURI. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere cosa intendano fare per porre fine al calvario cui sono sottoposti da anni i circa 300 dipendenti delle industrie APSIA-MED e TEPLA-MED site in località San Gregorio di Reggio Calabria. Più precisamente si chiede di sapere:

1) se il Ministro dell'industria sappia che il 30 luglio 1990 le due aziende furono oggetto di un'improvvisa «privatizzazione» essendo state

vendute alla società ICM che, in seguito, si rivelò composta da truffaldini;

2) se lo stesso Ministro sappia che dal 1° dicembre 1991 il personale è stato posto tutto, eccettuate pochissime unità, in cassa integrazione straordinaria per la procedura di concordato preventivo divenuto poi, in data 19 settembre 1992, fallimento delle società APSIA e TEPLA MED;

3) se lo stesso Ministro sappia che a partire dal febbraio 1992 iniziò una lunga serie di incontri e riunioni presso il Ministero dell'industria con la partecipazione, nello studio del sottosegretario *pro tempore* Iossa, dei rappresentanti sindacali, dei lavoratori, delle istituzioni (regione Calabria, comune di Reggio Calabria) e di parlamentari tra i quali lo scrivente, oltrechè dei massimi vertici della GEPI, nel tentativo di rilanciare le due aziende con il reimpiego di tutto il personale (oltre 200 persone);

4) se sappia che la GEPI in seguito agli accordi intercorsi costituì la società Sanitecna spa che avrebbe dovuto utilizzare gli impianti delle due industrie che intanto erano finite sotto il controllo del giudice fallimentare e del curatore e che, invece, mentre spariva la Sanitecna apparve improvvisamente una nuova società di nome Saniprom, praticamente sconosciuta, alla quale, per un prezzo che lo scrivente giudica assolutamente irrisorio (7 milioni mensili) vennero dati in fitto i locali, senza che alcuno tra il comitato dei creditori e soprattutto nessuno tra i lavoratori abbia avuto conoscenza del piano operativo e finanziario proposto dalla Saniprom,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'industria non ritenga di intervenire subito per rendersi conto di che cosa stia in effetti accadendo. Si chiede inoltre di sapere - memori di precedenti amare esperienze di pessimi comportamenti della GEPI (inutile ricordare gli arresti eccellenti del 1993), se su tutta la vicenda e, soprattutto, sugli accadimenti più recenti siano state avviate indagini per il perseguimento di eventuali responsabilità penali.

(4-05357)